Anno 1869

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

Num. 174

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno		Sem.	Trim.
Per Firenze	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma *(franco ai confini)*		»	52	27	15

Firenze, Lunedì 28 Giugno

		Anno		Sem.	Trim.
Francia	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		»	112	60	85
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il N. 5128 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re riscuoterà le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, presunte per l'esercizio 1869, giusta l'annessa tabella, e provvederà allo smaltimento dei generi di privativa in conformità delle tariffe in vigore.

Art. 2. Le ritenute sugli stipendi, maggiori assegnamenti e pensioni, e quelle imposte la cui applicazione, per effetto di leggi in vigore, cessando col 1866, vennero prorogate a tutto il 1868 in forza della legge d'approvazione del bilancio medesimo, sono mantenute anche per l'anno 1869 per tutte le provincie del Regno.

Sono pure mantenute in vigore per tutto l'anno 1869 le disposizioni contenute nella legge del 28 maggio 1867, n. 3719, rispetto alle imposte dirette, e quelle contenute nella legge del 26 luglio 1868, n. 4513, rispetto all'imposta fondiaria del primo compartimento.

Art. 3. È continuata al Ministro delle Finanze la facoltà di emettere buoni del tesoro secondo le norme in vigore.

La somma dei buoni del tesoro in circolazione non potrà eccedere i trecento milioni di lire.

Art. 4. È approvata la tabella di previsione annessa, risguardante la liquidazione, vendita e conversione dell'asse ecclesiastico per l'entrata durante l'esercizio del 1869.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze addì 21 giugno 1869.

VITTORIO EMANUELE.

L. G. CAMBRAY-DIGNY.

TABELLA DEL BILANCIO DELL'ENTRATA del 1869.

Ristretto per Capitoli

Capitoli — Numero	Capitoli — Denominazione	Somme approvate — Lire
	PARTE PRIMA.	
	Bilancio dell'Entrata (escluso l'Asse ecclesiastico).	
	CAPO I. Entrata ordinaria.	
	TITOLO I. *Imposta fondiaria.*	
1	Tassa sui fondi rustici . . . L.	122,548,535 42
2	Tassa sui fabbricati . . . . »	49,859,196 54
		172,407,731 96
	TITOLO II. *Tassa sulle entrate di varia natura.*	
3	Imposta sui redditi della ricchezza mobile . . . . . . »	100,499,609 95
	TITOLO III. *Imposte varie.*	
4	Tassa sulle vetture pubbliche, private e sui domestici . . »	2,500,000 »
	TITOLO III *bis*. *Tassa sulla macinazione.*	
4 *bis*	Tassa sulla macinazione . . »	35,000,000 »
	TITOLO IV. *Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari.*	
5	Tassa sulle successioni . . . »	17,000,000 »
6	Tassa sui redditi delle manimorte . . . . »	4,000,000 »
7	Tassa sulle società commerciali ed industriali ed altri istituti di credito . . . . »	2,500,000 »
8	Tassa del 10 p. 0/0 sui prodotti del movimento a grande velocità sulle ferrovie . . . . . . »	5,200,000 »
9	Tasse di registro . . . . . »	37,700,000 »
10	Tasse ipotecarie . . . . . »	4,500,000 »
11	Carta bollata e bollo . . . »	28,600,000 »
		99,500,000 »
	TITOLO V. *Dazi di confine.*	
12	Dogane . . . . »	77,000,000 »
12 *bis*	Sopratassa sulla importazione di farine . . . . »	120,000 »
13	Diritti marittimi . . . . . . »	2,700,000 »
		79,820,000 »
	TITOLO V *bis*. *Imposta sulla coltivazione dei tabacchi.*	
13 *bis*	Imposta sulla coltivazione dei tabacchi in Sicilia (legge 7 luglio 1868, n. 4472) . . . . . . »	300,000 »
	TITOLO VI. *Dazi interni di consumo.*	
14	Dazio di consumo sulle bevande, sulle carni, sulle farine, sul riso, sugli olii, sul burro e sullo zucchero, e tassa di fabbricazione della birra e delle acque gazose (R. decreto 28 giugno 1866, num. 3018) . . . . »	58,269,662 19
	TITOLO VII. *Privative.*	
15	Tabacchi . . . . »	65,000,000 »
16	Sali . . . . »	71,000,000 »
17	Polveri . . . . »	1,000,000 »
		137.000,000 »
	TITOLO VIII. *Lotto.*	
18	Lotto . . . . »	60.000,000 »
	TITOLO IX. *Rendite del patrimonio dello Stato.*	
19	Rendita di stabili ed altri capitali appartenenti al Demanio dello Stato . . . . »	12,367,593 02
20	Interessi di titoli di Debito pubblico, di azioni industriali e di crediti . . . . »	64,748 19
21	Proventi eventuali diversi . . »	2,642,882 »
22	Fondo d'ammortizzazione nel Veneto . . . . »	116,000 »
		15,191,223 21
	TITOLO X. *Rendite di patrimoni amministrati.*	
23	Rendita di enti speciali amministrati dal Demanio dello Stato »	2,082,311 77
	TITOLO XI. *Proventi di servizi pubblici.*	
24	Poste . . . . »	16,000,000 »
25	Telegrafi . . . . »	6,471,700 »
26	Proventi delle cancellerie giudiziarie . . . . »	3,600,000 »
27	Diritti per la stipulazione di contratti e pel rilascio di copie di atti . . . . »	180,000 »
28	Tasse del pubblico insegnamento . . . . »	1,750,000 »
29	Passaporti all'estero, legalizzazione di atti . . . . . . »	600,000 »
30	Verificazione dei pesi e delle misure . . . . »	1,200,000 »
31	Zecche, saggio e garanzia di metalli preziosi . . . . . »	260,000 »
32	Diritti sui depositi . . . . . »	10,000 »
33	Proventi degli arch. dello Stato »	6,000 »
34	Concessioni diverse governat. »	4,916,810 »
35	Monta dei cavalli stalloni . . »	120,000 »
36	Vendita di cavalli stalloni . . »	30,000 »
		35,144,510 »
	TITOLO XII. *Entrate eventuali.*	
37	Multe e pene pecuniarie per fatti penali, inflitte dalle autorità giudiziarie . . . . »	915,200 »
38	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte ed alle operazioni catastali . . »	1,082,163 »
		1,997,363 »
	TITOLO XIII. *Concorso alle spese e rimborsi.*	
39	Rimborso e concorso nelle spese di stipendi ed altre pagate sul bilancio dello Stato . . . . »	30,251,813 11
40	Rimborso di spesa di coazioni e di anticipazioni . . . . . . »	812,000 »
41	Proventi delle carceri . . . »	1,715,000 »
42	Ritenuta sugli stipendi e sulle pensioni . . . . »	5,555,060 »
43	Proventi di mandati spediti nell'anno 1865, e non pagati a tutto il 31 dicembre 1869 . . . . »	*(per memoria)*
		38,333,873 11
	Riepilogo dell'entrata ordinaria.	
TITOLO I.	Imposta fondiaria . . »	172,407,731 96
» II.	Tassa sulle entrate di varia natura . . . . . »	100,499,609 95
» III.	Imposte varie . . . . »	2,500,000 »
» III *bis*.	Tassa sulla macinazione . . . . . . »	35,000,000 »
» IV.	Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari »	99,500,000 »
» V.	Dazi di confine . . . »	79,820,000 »
» V *bis*.	Imposta sulla coltivazione dei tabacchi . . »	300,000 »
» VI.	Dazi interni di consumo »	58,269,662 19
» VII.	Privative . . . . . »	137,000,000 »
» VIII.	Lotto . . . . »	60,000,000 »
» IX.	Rendite del patrimonio dello Stato . . . . . »	15,191,223 21
» X.	Rendite di patrimoni amministrati . . . . . »	2,082,311 77
» XI.	Proventi di servizi pubblici . . . . »	35,144,510 »
» XII.	Entrate eventuali . . »	1,997,363 »
» XIII.	Concorso nelle spese e rimborsi . . . . . »	38,333,873 11
		838,046,285 19
	CAPO II. Entrata straordinaria.	
	TITOLO UNICO.	
44	Rimborso della spesa di campioni di pesi e misure, e prodotto della vendita delle tavole di ragguaglio fra i pesi e le misure decimali ed i pesi e le misure in uso nelle provincie meridionali del Regno . . . . »	10,000 »
45	Concorso dei Corpi morali nelle spese per opere alle strade nazionali . . . . »	22,287 68
46	Concorso delle provincie e dei consorzi per le opere idrauliche straordinarie . . . . . . »	23,250 »
47	Concorso dei Corpi morali nelle spese per opere ai porti marittimi . . . . »	530,449 87
48	Restituzioni di anticipazioni a società diverse concessionarie del servizio postale marittimo . »	730,000 »
49	Restituzione del prestito di cinque milioni ai comuni delle provincie napoletane (Regio decreto 25 ottobre 1863) . . . . . »	888,476 08
50	Rimborso delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (legge 2 aprile 1865, n. 2226 — R. decreto 11 maggio 1865, n. 2325) . . »	510,000 »
51	Debito del municipio di Napoli in dipendenza dell'abolizione del ventesimo comunale (R. decreto 1° febbraio 1861) . . . . . »	60,000 »
52	Contributo di lire 60,000, assegnate dal municipio d'Ivrea con deliberazione 2 agosto 1863, nella spesa di lire 119,000 per la costruzione di un tratto di strada nazionale da Torino alla Svizzera pel Gran San Bernardo, da pagarsi in sei rate annuali, incominciando dal 1865 (legge 17 maggio 1865, n. 2304) . . . . . . »	10,000 »
53	Debito dei comuni di Carrara e di Aulla in causa di imposte prediali lasciate insoddisfatte negli anni 1859, 1860 e 1861 . . . »	10,181 69
54	Rimborso dell'anticipazione di lire 159,600, fatta alla provincia di Ascoli Piceno per sopperire alla spesa della strada Salaria superiore . . . . »	15,960 »
55	Capitale ricavabile dall'affrancazione di censi e livelli attivi appartenenti allo Stato . . . »	500,000 »
56	Cespiti vari d'introiti per tasse, ratizzi ed altro per le opere di bonifiche nelle provincie napoletane e siciliane . . . . . »	773,211 23
57	Rimborso dovuto allo Stato dalla Società delle ferrovie romane »	9,000,000 »
58	Affrancamento del Tavoliere di Puglia . . . . »	4,207,852 »
59	Tonnara di Porto Paglia . . »	176,755 »
60	Vendita di vecchie monete di rame . . . . »	200,000 »
61	Rimborso allo Stato, per parte delle provincie di Avellino, Benevento, Caserta e Campobasso, delle spese anticipate per la costruzione della strada provinciale Vitulanese da Montesarchio a Pontelandolfo . . . . . . »	89,250 »
62	Concorso del governo francese nella spesa del traforo delle Alpi »	3,500,000 »
63	Rimborso del credito di lire 500,057 46 verso Società di assicurazioni in Napoli, per carichi di grano perduti ed avariati nella stagione annonaria 1859-1860, pagabili in quindici rate annuali, a cominciare dal 1861 . . . »	33,340 14
64	Stabilimento termale d'Acqui »	*(per memoria)*
65	Contributo dovuto alla Società delle ferrovie meridionali, per effetto della convenzione approvata col R. decreto 12 luglio 1868, n. 4535 . . . . »	36,000 »
66	Importo dei tabacchi esistenti presso le manifatture, nei magazzini di deposito e di vendita, che col 1° gennaio 1869 verranno ceduti alla Regìa in dipendenza della legge 24 agos. 1868, n. 4544 »	50,000,000 »
67	Rimborso da diversi contribuenti debitori all'erario della differenza che passa fra il prezzo d'emissione delle obbligazioni del prestito nazionale, e la somma ricavata dall'alienazione delle medesime alla Borsa . . . . . . »	*(per memoria)*
68	Rimborso della nuova anticipazione di lire 200,000, cogli interessi del 6 per cento, fatta alla Società della ferrovia di Savona (Regio decreto 27 settembre 1868, n. 4626) . . . . »	215,133 »
68 *bis*	Rimborso della Società delle ferrovie dell'Alta Italia nei lavori del porto di Genova . . . . »	400,000 »
68 *ter*	Rimborso della Società delle ferrovie romane nei lavori del porto di Savona . . . . »	250,000 »
		72,222,146 69
	Riepilogo della parte prima.	
	Entrata ordinaria . . . . . L.	838,046,285 19
	Entrata straordinaria . . . . »	72,222,146 69
	Totale . . L.	910,268,431 88
	PARTE SECONDA.	
	Asse ecclesiastico.	
	CAPO I. Entrata ordinaria.	
69	Prodotti dell'amministrazione dei beni devoluti al Demanio nazionale in forza delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 . »	16,004,029 »
70	Rendita di censi, canoni, livelli ed altre annue prestazioni amministrate dal Demanio per conto del fondo per il culto . . »	9,500,000 »
		25,504,029 »
	CAPO II. Entrata straordinaria.	
71	Alienazione delle obbligazioni create coi Regi decreti 8 e 15 settembre 1867, numeri 3912, 3918, ed interessi semestrali sulle obbligazioni emesse e non alienate . . . . »	22,300,631 72
72	Quota d'interessi devoluta al Tesoro dello Stato sulle obbligazioni 5 per cento ricevute in pagamento del prezzo di vendita dell'asse ecclesiastico . . . . »	448,326 67
73	Prodotto della vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico . . . . »	42,166,058 »
74	Rimborsi e prodotti di natura varia od eventuale . . . . . »	400,000 »
75	Tassa straordinaria per lo svincolo e la rivendicazione dei benefizi (articolo 5 della legge 15 agosto 1867) . . . . »	1,500,000 »
76	Tassa del 30 per cento sui beni degli enti soppressi in Lombardia . . . . »	835,142 »
		67,650,158 39
	Riepilogo della parte seconda.	
	Entrata ordinaria . . . . . »	25,504,029 »
	Entrata straordinaria . . . . »	67,650,158 39
	Totale . . »	93,154,187 39

RIEPILOGO GENERALE.

Entrata ordinaria.

Parte I	L.	838,046,285 19	863,550,314 19
Parte II	»	25,504,029 »	

Entrata straordinaria.

Parte I	L.	72,222,146 69	139,872,305 08
Parte II	»	67,650,158 39	
		L.	1,003,422,619 27

Visto: *Il Ministro delle Finanze*
L. G. CAMBRAY DIGNY.

Il N. 5129 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La spesa del Regno per l'esercizio 1869 è approvata nella complessiva somma di lire un miliardo novantanove milioni seicento novantatremila cinquecento novantadue e centesimi cinquantatre, ripartita fra i vari Ministeri e capitoli secondo le annesse tabelle.

Art. 2. Le somme assegnate per le spese d'ordine ed obbligatorie, descritte nell'elenco unito alla presente legge, possono essere oltrepassate senza preventiva autorizzazione.

La regolazione di queste maggiori spese sarà proposta al Parlamento con ispeciale progetto di legge appena chiuso l'esercizio del bilancio 1869.

Art. 3. È approvata la tabella di previsione annessa, risguardante la liquidazione, vendita e conversione dell'asse ecclesiastico per la spesa durante l'esercizio 1869.

Art. 4. Il Governo del Re è autorizzato a stipulare contratti di locazione, per un termine non maggiore di dieci anni, dei palazzi delle legazioni di Berlino, Costantinopoli, Londra, Parigi, Pietroburgo e Vienna, impegnandosi al pagamento della pigione annua entro il limite di lire 170,000, inscritte al capitolo 9° del bilancio del Ministero degli Affari Esteri per indennità di alloggio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze addì 21 giugno 1869.

VITTORIO EMANUELE.

L. G. CAMBRAY-DIGNY.

ELENCO *delle spese d'ordine e delle obbligatorie nel bilancio per il* 1869, *per le quali i fondi stanziati possono oltrepassarsi senza la preventiva autorizzazione.*

Ministero delle Finanze.

Debito pubblico.

Capitoli

9. Aggio sulla lira sterlina per pagamenti effettuati nello Stato delle rendite del prestito anglo-sardo.

19 e 26. Assegnazione per restituzione di depositi notarili (Lombardia e Venezia).

32 e 33. Assegnazione per restituzione di capitali infruttiferi (Lombardia e Venezia).

Debito variabile.

42. Interessi dei buoni del Tesoro nel limite del capitale in circolazione autorizzato.
43. Interessi alla Cassa dei depositi e prestiti sulle somme da essa versate in conto corrente colle finanze dello Stato.
44. Garanzie ed interessi alle società concessionarie di strade ferrate, ed a quella dei canali *Cavour*.
45. Vincite al lotto.

Amministrazione centrale.

Spese di generale servizio.

75. Spese di commissioni e d'invio di fondi ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del debito pubblico.

Amministrazione del Lotto.

84. Aggio d'esazione ai ricevitori.

Amministrazione del Tesoro.

89. Emolumenti ai ricevitori generali e circondariali nelle provincie meridionali.
91. Pagamento di somme risultanti dai mandati annullati nel conto del Tesoro e reclamate dai creditori.
92. Restituzione di somme indebitamente versate in conto entrate dalla Direzione generale del Tesoro.
97. Perdite per tolleranza in più nel peso e titolo delle monete.

Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari.

102. Aggio di esazione ai contabili.
103. Spese di coazione e di liti.
104. Restituzione di somme indebitamente riscosse.
111. Contribuzioni fondiarie sui beni dello Stato.

Amministrazione delle imposte dirette, del catasto e dei pesi e delle misure.

121. Aggio di esazione ai contabili.
122. Spese di coazione e di liti.
123. Rimborso di quote di partecipazione sulle multe censuarie, delle quote inesigibili delle imposte dirette, e della sopratassa imposta nel territorio mantovano per ispese di difesa e di digagna.

Amministrazione delle gabelle.

Spese comuni ai diversi rami dell'Amministrazione delle gabelle.

134. Spese di giustizia e quote di reparto agli impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni.
136. Aggio agli esattori fiscali dei crediti arretrati gabellari nelle provincie lombardo-venete.

Dogane.

141. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.
142. Compenso ai costruttori di navi in legno nei cantieri italiani.

Dazio consumo.

143. Spese relative alla riscossione del dazio consumo.

Sali.

148. Indennità agli spacciatori all'ingrosso ed ai rivenditori del sale.
153. Buonificazione ai salatori di pesci e formaggi.

Tabacchi.

155. Dividendo sulle azioni della regia, già esistente negli Stati ex-pontifici.
157. Corrisponsione alla regia cointeressata dei diritti percepiti sui tabacchi esteri, introdotti dai privati nelle provincie soggette alla privativa.

Polveri.

158. Aggio ai magazzinieri.

Spese diverse straordinarie.

171. Rimborso di capitali dovuti dalle finanze dello Stato.
184. Spesa per l'aggio sull'oro, relativa ai diversi pagamenti da farsi all'estero.

Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Giudiziario.

7. Spese di giustizia penale, indennità e spesa di trasferta ai membri delle Corti d'assisie ed ai giurati, e spese pei giudizi d'interdizione.

Ministero dei Lavori Pubblici.

Ferrovie.

17. Riborso alle società delle strade ferrate e di navigazione postale pei viaggi dei membri del Parlamento.

Telegrafi elettro-magnetici.

21. Retribuzione ad incaricati di uffici di 3ª categoria ed a fattorini in ragione di dispacci.
25. Rimborsi.
26. Pagamento a conguaglio dell'interesse guarentito alla Società del telegrafo sottomarino.

Poste.

38. Premio ai rivenditori dei francobolli ed ai titolari degli uffici di 3ª classe sui francobolli da essi venduti.
39. Rimborsi alle amministrazioni postali estere a pareggio dei conti reciproci.

Ministero della Guerra.

24. Spese di giustizia criminale militare.

Ministero della Marina.

27. Spese di giustizia criminale militare.

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Marchio.

11. Aggio ai ricevitori, restituzione della metà dei diritti di marchio e quote agli impiegati scopritori ed arrestanti sul provento delle contravvenzioni.

Visto: *Il Ministro delle Finanze*
L. G. CAMBRAY DIGNY.

(Le tavole del Bilancio generale della spesa del Regno per l'esercizio 1869, *nel prossimo numero.)*

Il N. 5134 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 5 giugno 1869, n. 5111, di soppressione del monopolio sulle polveri da sparo con istituzione di un'imposta generale di fabbricazione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposizione dei Ministri dell'Interno e delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento per la esecuzione della legge di soppressione del monopolio delle polveri da sparo

con istituzione di un'imposta generale di fabbricazione, visto d'ordine Nostro dai Ministri dell'Interno e delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 21 giugno 1869.

VITTORIO EMANUELE.

LUIGI FERRARIS.

L. G. CAMBRAY-DIGNY.

REGOLAMENTO *per l'esecuzione della legge di abolizione della privativa sulle polveri di sparo coll'istituzione di una tassa generale di fabbricazione.*

TITOLO I. — *Attivazione e cessazione di polverifici.*

Art. 1. S'intende per polverificio qualsiasi meccanismo destinato a fabbricare polvere pirica o altri prodotti esplodenti che possono servire a caricare armi o mine.

Art. 2. Chiunque voglia esercitare un polverificio dovrà farne al sindaco la dichiarazione scritta in doppio esemplare, indicando:

1° Il cognome e nome del proprietario, del conduttore del polverificio, e di chi ne assume la direzione e la rappresentanza.

2° Il luogo, che dovrà essere situato nel comune dove trovasi il polverificio, in cui intende di eleggere il suo domicilio.

3° La situazione precisa del fabbricato nel quale vuole istituirsi il polverificio colla descrizione del medesimo, facendo pur notare la distanza a cui trovasi dall'abitato e dalle strade pubbliche.

4° La qualità dei meccanismi che si intendono impiegare nella produzione, se cioè siano *pestelli*, *macine*, ovvero *botti tritatorie* a sistema binario e ternario.

5° Il numero delle macchine per ciascuna specie, e la potenza produttiva di ognuna, indicando il peso della carica massima di cui è suscettivo ciascun meccanismo in relazione alla rispettiva *capacità cubica*, se trattasi di *gombi* o di *botti tritatorie*, ed in corrispondenza *ad ogni metro quadrato della superficie del bacino*, se trattasi invece di *macine*.

6° Il giorno in cui s'intende attivare il polverificio, ed incominciare la produzione.

Art. 3. Relativamente alle condizioni per la concessione dell'attivazione di polverifici saranno osservate le prescrizioni degli articoli 88 e 89 della legge 20 marzo 1865, num. 2248, allegato *B*, sulla sicurezza pubblica, e dell'art. 101 del relativo regolamento approvato con R. decreto 18 maggio 1865, num. 2336.

I Consigli comunali, nei regolamenti municipali di polizia urbana, determineranno la distanza a cui debbono trovarsi le fabbriche di polvere dall'abitato e dalle strade pubbliche, potendo sempre di caso in caso reclamare altri provvedimenti precauzionali secondo le peculiari circostanze del luogo.

Accadendo che per l'estendersi del fabbricato, o per la costruzione di una nuova strada pubblica, o per qualche altro fatto speciale possa una fabbrica di polvere trovarsi in un sito pericoloso per la pubblica sicurezza, il prefetto potrà in ogni tempo, avverandosi tali condizioni, far sopprimere il polverificio senza che il proprietario o il conduttore o chiunque altro possa ripetere compenso qualsiasi per danni che gliene deriverebbero; salvo agli interessati il ricorso in via gerarchica.

Art. 4. Entro otto giorni dalla presentazione della dichiarazione il sindaco ne trasmette, col proprio rapporto e coll'avviso della Giunta municipale, uno degli esemplari al prefetto, e l'altro lo comunica alla Direzione compartimentale delle gabelle.

Il prefetto entro un mese dal ricevimento della dichiarazione fa partecipare l'annuenza alla domanda o la reiezione col mezzo del sindaco agli interessati, e ne dà anche comunicazione all'autorità finanziaria.

Il prefetto potrà contemporaneamente imporre quelle regole che reputasse necessarie per la più sicura custodia delle polveri.

Art. 5. Concessa dal prefetto l'attivazione del polverificio, la Direzione compartimentale delle gabelle provvede per l'emissione della licenza, in cui sarà pure indicato l'uffizio presso il quale debbono farsi le dichiarazioni per le singole produzioni ed il pagamento delle relative imposte.

Non può in alcun modo attivarsi il polverificio, se prima non siasi ottenuta la licenza, ma questa non dà diritto ad intraprendere qualsiasi fabbricazione o lavorazione se non in quanto sia anche comprovato il pagamento della tassa prescritta dalla legge.

Art. 6. Volendosi aumentare i mezzi di produzione, si deve presentare una nuova dichiarazione al sindaco per ottenerne una suppletiva licenza, osservate le prescrizioni degli articoli precedenti.

Art. 7. Volendosi sospendere o far cessare l'esercizio del polverificio, l'esercente dovrà presentarne la corrispondente dichiarazione in iscritto all'ufficio finanziario incaricato della riscossione dell'imposta, restituendo nel caso di cessazione la ottenuta licenza. Nell'uno e nell'altro caso i meccanismi dei polverifici saranno a spese degli esercenti posti e tenuti in condizione di non poter essere adoperati.

TITOLO II. — *Produzione delle polveri.*

Art. 8. — La carica massima degli apparecchi di produzione, sulla quale è determinata l'imposta secondo la tariffa, si ragguaglia alla capacità cubica del gombo e della botte tritatoria per le fabbriche a pestelli ed a botti, ed alla superficie del bacino coperto dalle macine nel loro giro per le fabbriche a macine colle seguenti norme:

1. Nei pestelli si ritiene come carica massima del gombo quella di *chilogrammi* 42 per *ogni* 100 *decimetri cubi* di capacità del gombo stesso, escluso l'imbuto od evasamento superiore.

2. Per le macine la carica massima è in ragione di *chilogrammi* 6 1/2 *per ogni metro quadrato della superficie del bacino coperto dalle macine nel loro giro.*

3. Per le botti tritatorie la carica massima sta in ragione di chilogrammi 240 per ogni metro cubico di capacità delle botti per la produzione di polvere da mina, ed in ragione di chilogrammi 173 per la produzione di polvere da caccia.

Si potrà stabilire la carica massima degli apparecchi mediante esperimento, qualora la natura o la forma speciale dei medesimi lo richiedesse.

Art. 9. Indipendentemente dalla dichiarazione del polverificio (art. 2) ogni fabbricatore deve nella prima metà di dicembre di ciascun anno presentare all'ufficio designato nella licenza (art. 5) la dichiarazione, in doppio esemplare, delle produzioni che intende fare nel prossimo anno indicando:

1. L'ubicazione del polverificio, la data ed il numero della relativa licenza.

2. Il nome del proprietario, del conduttore e del rappresentante.

3. I meccanismi di cui vuol farsi uso in corrispondenza alle indicazioni della dichiarazione del polverificio e della relativa licenza.

4. La carica massima di ogni apparecchio da mettersi in azione, giusta le norme del precedente articolo 8.

5. I mesi nei quali si intende lavorare.

6. I meccanismi che s'intendono lasciare inoperosi, facendo anche per questi riferimento alla dichiarazione del polverificio e relativa licenza.

Art. 10. Sulla base della dichiarazione di produzione si liquida l'imposta annuale da pagarsi a rate mensili, salve le deduzioni per sospensioni di lavoro a termini dell'art. 9 della legge.

Se il polverificio deve attivarsi nel corso dell'anno, la dichiarazione di produzione si presenta subito dopo ottenuta la licenza e l'imposta viene egualmente liquidata su tutto l'anno, ma saranno abbuonate le rate corrispondenti ai mesi in cui l'opificio non agì.

La bolletta in prova del pagamento dovrà riportare tutte le indicazioni che si riferiscono all'opificio ed alla produzione per cui viene soddisfatta l'imposta. In nessun caso potrà darsi principio a qualsiasi operazione per la produzione delle polveri se non trovisi già nell'opificio la bolletta di pagamento della tassa.

Art. 11. Le somme riscosse in conto di questa tassa costituiranno un capitolo speciale d'entrata col titolo di *Rendita della tassa sulla produzione delle polveri da sparo.*

Art. 12. Nella dichiarazione da presentarsi al sindaco nel termine stabilito dall'articolo 9 della legge, per la sospensione della fabbricazione all'uopo di ottenere il corrispondente sgravio di tassa, dovranno specificatamente indicarsi:

1. I meccanismi rimasti inoperosi in corrispondenza alle indicazioni contenute nella dichiarazione del polverificio (art. 2) e nella relativa licenza (art. 5).

2. Il tempo preciso della sospensione.

3. L'ufficio finanziario cui il polverificio è assegnato per le dichiarazioni e pel pagamento dell'imposta.

Il sindaco o personalmente o per mezzo di un suo incaricato verifica immediatamente il fatto e lo attesta sulla presentatagli dichiarazione che trasmette senza alcun indugio all'ufficio finanziario preindicato, il quale provvede alla liquidazione delle somme da dedursi dalla tassa annuale, giusta il precedente articolo 10, e fa mettere fuori d'esercizio a spese dell'esercente i meccanismi di cui è stata dichiarata la sospensione.

I produttori abbonati nel senso dell'art. 17 della legge non avranno diritto a sgravio alcuno *di tassa pel titolo di sospensione di lavoro*, qualunque ne sia la durata.

TITOLO III. — *Importazione dall'estero, deposito, trasporto e spaccio.*

Art. 13. Importandosi dall'estero polveri di granitura diversa insieme mescolate, si applicherà la tassa d'introduzione fissata per la qualità preponderante in quantità.

A cura del Ministero saranno designate le dogane presso le quali potrà compiersi il pagamento del dazio delle polveri.

Art. 14. Potrà l'autorità di pubblica sicurezza permettere, ove sia necessario, che si istituiscano depositi di polvere in locali diversi da quelli dei polverifici, o per collocarvi polveri importate dall'estero. Per l'attivazione di tali depositi dovrà adempiersi a tutte le prescrizioni e discipline stabilite per l'attivazione dei polverifici (art. 2, 3, 4, 5, 6), osservate pure tutte le disposizioni delle vigenti leggi di sicurezza pubblica e del relativo regolamento.

Art. 15. Per il trasporto delle polveri piriche saranno osservate le prescrizioni dell'art. 102 del regolamento per l'esecuzione della legge di sicurezza pubblica, approvato col Regio decreto 18 maggio 1865, n° 2336.

I trasporti di polvere in quantità maggiore di cinque chilogrammi dovranno essere previamente notificati all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Tale dichiarazione dovrà farsi per qualunque quantità anche minore, quando il trasporto si eseguisca per mezzo di ferrovia o di altri pubblici mezzi.

Essendo rilevanti le quantità di polvere da trasportarsi si potrà anche farle scortare dietro ordine della detta autorità locale di pubblica sicurezza a spese di chi fa il trasporto.

Art. 16. Chiunque voglia attendere allo smercio della polvere da sparo, ovvero dei prodotti esplodenti alla medesima equiparati, deve farne apposita dichiarazione al sindaco, e rinnovarla ogni anno entro la metà del mese di novembre per l'anno successivo, indicando oltre il suo nome e cognome, e quello del commesso da cui intendesse farsi rappresentare, anche il locale della vendita.

Il sindaco, sentita la Giunta municipale, specialmente rispetto alla quantità di polvere superiore a cinque chilogrammi che si possa tenere nel locale dello spaccio, giusta l'art. 89 della legge di sicurezza pubblica, trasmette entro otto giorni dalla presentazione la dichiarazione colle opportune avvertenze al prefetto.

Art. 17. Il prefetto, sentita la Deputazione provinciale, delibera entro un mese dal ricevimento della dichiarazione, e comunica la presa deliberazione all'autorità finanziaria che ne farà poi inteso l'interessato se è in senso adesivo, ed in caso contrario, fa partecipare la reiezione della domanda col mezzo del sindaco all'interessato medesimo. — Dalla deliberazione del prefetto può il municipio interporre ricorso in via gerarchica.

Sulla deliberazione del prefetto che concede l'attivazione dello spaccio, l'autorità finanziaria, a cui l'interessato dovrà consegnare una marca da bollo da lire dieci, emette la licenza annuale cui appone la marca stessa, annullandola secondo le prescrizioni della legge 26 luglio 1868, n. 4520, e dell'art. 1° del relativo regolamento.

Non può in nessun caso attivarsi lo spaccio delle polveri, se prima non siasi ottenuta la licenza.

I fabbricatori di polvere debitamente autorizzati non possono esercitarne la vendita in quantità minore di cinque chilogrammi, se non sono muniti della licenza annuale per lo spaccio.

Art. 18. Anche negli spacci delle polveri si osserveranno le prescrizioni della vigente legge di sicurezza pubblica e del relativo regolamento.

Le polveri da caccia si terranno racchiuse in scatole di latta, e le polveri da cannone e da mina in barili coperti con appositi sacchetti di tela. La vendita a minuto si farà in pacchi o cartocci.

Occorrendo ai venditori di polvere di fare rilevanti o straordinarie vendite di polvere, ne dovranno dare preventivamente avviso alle autorità locali per gli effetti del precedenre articoli 5.

TITOLO IV. — *Vigilanza, contravvenzioni e pene.*

Art. 19. Coloro che producono polvere, ne tengono deposito, la trasportano o la smerciano, ed i loro rappresentanti debbono fornire le nozioni e gli schiarimenti di cui fossero richiesti dalle autorità ed agenti finanziari e di sicurezza pubblica incaricati della vigilanza sulla produzione, sul deposito, sul trasporto, e sullo spaccio delle polveri, prestando loro la necessaria cooperazione anche per constatare la produttività specifica dei singoli meccanismi, ovvero per metterli fuori di esercizio nei casi previsti dagli articoli 7 e 12 del presente regolamento.

All'esterno d'ogni polverificio, deposito o spaccio di polveri si dovrà apporre l'indicazione relativa.

I polverifici abbonati pel pagamento della tassa di produzione sono egualmente soggetti alla vigilanza per gli scopi di sicurezza pubblica, e per accertarsi che non siano ampliati i mezzi di fabbricazione in modo da aumentarne il prodotto.

Art. 20. Le contravvenzioni alle disposizioni che si riferiscono alla fabbricazione, al deposito, al trasporto, allo spaccio delle polveri non contemplate nella legge, a cui si riferisce il presente regolamento, ma prevedute da quella sulla sicurezza pubblica, saranno punite a termini di quest'ultima.

Chi metta in trasporto polveri contravvenendo alle prescrizioni dell'articolo 15, incorrerà nella pena pecuniaria da una lira a lire cinque per ogni chilogramma.

Tutte le altre contravvenzioni alle discipline del presente regolamento e non contemplate dalle leggi precitate saranno punite con pene pecuniarie da lire 5 a lire 150.

Art. 21. Nell'ufficio di finanza più prossimo al luogo dove fu scoperta la contravvenzione ovvero anche dinanzi al sindaco del comune o ad un suo delegato devesi immediatamente compilare in concorso dei contravventori il processo verbale per l'accertamento del fatto.

Il contravventore ha diritto d'averne copia.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 22. Le somme esatte per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, saranno pagate per due terzi a titolo di premio a coloro che hanno scoperto la contravvenzione.

A chi diresse gli agenti che scoprirono la contravvenzione è data una doppia parte.

Il rimanente andrà a profitto delle Finanze dello Stato.

TITOLO V. — *Disposizioni transitorie ed istruzioni disciplinari.*

Art. 23. La dichiarazione per la continuazione dei polverifici attuali in Sicilia, dovrà presentarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

La dichiarazione per la riapertura di polverifici cessati a causa dell'estensione della privativa, dovrà essere fatta nei modi stabiliti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento.

La dichiarazione di produzione pel rimanente dell'anno 1869 si presenterà subito dopo ottenuta la licenza, e la liquidazione della tassa si farà a termini del secondo paragrafo dell'articolo 10.

Art. 24. I Ministri dell'Interno e delle Finanze impartiranno le istruzioni disciplinari per la pratica applicazione della legge e del presente regolamento in ciò che rispettivamente concerne la sicurezza pubblica ed il servizio finanziario.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro dell'Interno L. FERRARIS.

Il Ministro delle Finanze L. G. CAMBRAY-DIGNY.

MINISTERO DELLE FINANZE.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Circolare (n° 138) *alla Direzione Generale e alle Direzioni speciali del Debito pubblico; alle Ispezioni distrettuali del Regno; agli agenti del Tesoro ed ai Tesorieri provinciali, sul pagamento degli interessi del consolidato* 5 *per* 0/0 *nominativo e al portatore il* 1° *luglio* 1869.

Firenze, 22 giugno 1869.

In continuazione alle agevolezze state accordate ai possessori di rendita sul debito pubblico, consolidato 5 per 0/0, e nell'intendimento di facilitare le minute transazioni ponendo in circolazione parte della moneta divisionaria d'argento, che esiste nelle Tesorerie dello Stato, il Ministro delle Finanze sottoscritto dispone: che il pagamento degli interessi del consolidato 5 per 0/0 tanto nominativo, pel semestre scadente il 1° luglio 1869, quanto al portatore della stessa scadenza non ancora soddisfatto in seguito alla circolare a stampa 29 aprile scorso, n. 132, anzichè per intero in biglietti di Banca, e rispettivamente nelle provincie napoletane e siciliane in polizze e fedi di credito di quei Banchi, abbia luogo per una metà in carta, e per l'altra metà in valuta divisionaria d'argento, per quanto lo permettano gli appunti dei biglietti di banca, o polizze dei Banchi, e delle monete divisionarie d'argento.

I presentatori di cedole al portatore, o di più certificati nominativi, dovranno esibire una distinta riassuntiva della somma da riscuotere da loro firmata, la quale dovrà essere controfirmata dal funzionario del controllo alla Cassa pagante, e rimarrà unita ai titoli estinti a giustificazione dell'effettuato pagamento.

La presente disposizione concernente il parziale pagamento del consolidato 5 per 0/0 in numerario avrà effetto pei pagamenti che avranno luogo a partire dal 1° luglio 1869 a tutto il 30 settembre dello stesso anno.

Si attende un sollecito cenno del ricevimento della presente.

Il Ministro
L. G. CAMBRAY DIGNY.

MINISTERO DELLA GUERRA.

SEGRETARIATO GENERALE.

Esami di concorso per l'ammissione agl'Istituti Superiori Militari.

Giusta la riserva espressa al § 11 delle norme in data 14 marzo u. s. si fa noto che i giorni in cui avranno principio, nelle sedi di Milano e di Napoli già state determinate, gli esami di concorso per l'ammessione agli Istituti Superiori Militari, vennero stabiliti come in appresso: prima sede Milano il giorno 10 luglio p. v. presso il comando del collegio militare in detta città; seconda sede Napoli il 20 agosto p. v. presso il comando del collegio militare in detta città.

A tenore del § 13 delle norme prementovate i candidati iscritti pel concorso dovranno presentarsi almeno due giorni prima di quello sovra stabilito alla sede di esame per la visita sanitaria e per le opportune istruzioni.

Firenze, addì 26 giugno 1869.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

Essendo vacanti le cattedre di pittura e di architettura nell'Accademia di Belle Arti di Venezia, ambedue retribuite collo stipendio annuo di L. 3370 18 per ciascuna, s'invitano tutti coloro che volessero concorrere a tali insegnamenti, di far pervenire le loro domande e i loro recapiti all'Accademia suddetta prima del 15 del prossimo luglio.

Quanto al professore di pittura i recapiti devono essere:

1. Fede di nascita;

2. Indicazione degli impieghi privati o pubblici sostenuti per avventura dal richiedente;

3. Elenco particolareggiato di tutte le opere da esso eseguite, sì a fresco e sì ad olio, unendovi possibilmente delle principali gli schizzi in disegno.

I suoi obblighi sono:

1. Guidare i suoi alunni nella copia dal modello vivo, insegnando loro a verificare su questo le nozioni di anatomia da essi acquistate intorno alla figura umana;

2. Esercitare i detti alunni a copiare nelle gallerie, in parte od in tutto, quegli esemplari che giudicherà più opportuni;

3. Instruirli nella teoria della composizione;

4. Instruirli nella pratica de' migliori metodi del dipingere ad olio ed a fresco.

Quanto al professore di architettura i suoi recapiti devono essere:

1. Fede di nascita;

2. Attestazione degli studi letterari ed artistici percorsi dal richiedente;

3. Nota degli uffizi per avventura sostenuti;

4. Disegni delle fabbriche condotte sotto la sua direzione;

5. Progetti composti per esercizio di studio.

Gli obblighi suoi sono:

1. Insegnare l'architettura civile in tutta la sua estensione, cominciando dai principii della medesima sino all'architettura sublime, comprese le essenziali cognizioni geometriche e meccaniche;

2. Condurre l'insegnamento in modo che i diversi temi architettonici non debbano limitarsi esclusivamente allo stile greco ed al romano ed ai suoi monumenti, e che tutti i temi di composizione siano tratti dai bisogni architettonici dei nostri tempi e siano sciolti dagli scolari sempre con la maggiore libertà nella scelta dello stile in modo veramente pratico;

3. Prestarsi all'insegnamento dell'architettura per gli ingegneri laureati che intendono ottenere l'*assolutorio* di architetti giusta le norme prescritte dall'ordinanza 17 novembre 1852, num. 11961 e quelle altre che si prescrivessero in avvenire.

Firenze, a dì 31 maggio 1869.

Il Direttore Capo della Divisione 2ª
REZASCO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Terza pubblicazione*).

Si è chiesta la traslazione della rendita di lire 220 inscritta al cons. 5 per 0/0 col n. 4885 emessa dalla Direzione speciale di Milano a favore di Visconti Angiola fu Gaetano, vedova Piazza di Milano, allegandosi l'identità della persona della medesima con quella di Visconti Angiola fu Baldassarre, ecc.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita che trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizione di sorta, verrà praticata la chiesta traslazione.

Firenze, 31 maggio 1869.

Per il Direttore Generale
G. CIAMPOLILLO

PARTE NON UFFICIALE

Camera dei Deputati

Commissione d'Inchiesta Parlamentare sui fatti della Regia cointeressata.

La Commissione d'Inchiesta Parlamentare deliberata dalla Camera dei Deputati nella seduta dell'11 giugno corrente;

Uditi i deputati Crispi e Lobbia e i testimoni indicati;

Presa cognizione dei documenti presentati;

Uditi i Deputati Brenna, Civinini e Fambri ai quali quelle testimonianze e quei documenti si riferiscono;

Ritenuto che gli elementi sinora raccolti rendono opportune ulteriori indagini che valgano a determinare nettamente la posizione di ciascuno degli interessati,

Riserva ogni apprezzamento sul merito, e

Delibera di proseguire l'inchiesta in seduta pubblica.

Le sedute pubbliche della Commissione comincieranno giovedì, 1° luglio.

Firenze, 27 giugno 1869.

Il Presidente: G. PISANELLI.

NOTIZIE ESTERE

GRAN BRETAGNA

Nella seduta del 23 della Camera dei Comuni fu proposta la seconda lettura del *bill* sulle leggi monetarie d'Irlanda. Il signor Delahunty disse che l'Irlanda avendo perduto il suo Parlamento locale ha diritto ai benefici ed ai vantaggi d'una legislazione che sia sullo stesso piede con quella dell'Inghilterra, e che siccome l'atto d'unione del 1800 essendo basato sulla supposizione d'interessi diversi ed indipendenti, ha condotto ad una legislazione distinta che non è stata salutare per l'Irlanda, così è necessario di tentare di mettersi nelle vie della eguaglianza legislativa. Finchè le leggi finanziarie e monetarie erano le stesse nei due paesi, le manifatture d'Irlanda erano nella proporzione di 1 a 4 con quelle della Gran Bretagna, e la popolazione in quella di 11 1/4 a 20 con la popolazione dell'Inghilterra e del principato di Galles. Ma dacchè fu stabilita una legislazione distinta, i prodotti e la popolazione sono diminuiti della metà in Irlanda, malgrado le misure numerose prese per migliorare le condizioni d'esistenza di questo paese.

Lo scopo del *bill* che è in questo momento sottoposto alla Camera è quello di sopprimere a poco a poco l'emissione della carta monetata di piccolo valore e di produrre una circolazione più generale delle specie in oro, circolazione che deve aver per effetto d'assicurare un grande sviluppo industriale. Nel 1826, lord King attribuiva di già gli imbarazzi d'allora all'esistenza di viglietti di una e due lire.

Delahunty cita altri uomini di Stato che furono della stessa opinione, e pone fine al suo dire asserendo che l'adozione del *bill* recherebbe grande vantaggio al paese e darebbe nuovo slancio alla produzione delle manifatture.

Il signor Blake sostiene la seconda lettura del *bill*.

Il signor Anderson dice che è incaricato dagli abitanti del sud dell'Irlanda di combattere il *bill*, perchè recherebbe gravissimo pregiudizio al paese, privandolo dei mezzi di acquistar le materie prime che servono ad alimentare le fabbriche.

Il signor Lowe dichiara che non vede differenza pratica tra i valori fiduciarii e i valori metallici, quando i primi siano basati sopra garanzie solide. Il *bill* tende a far ritirare dalla circolazione tre milioni di sterline con gran danno delle classi inferiori. Per conseguenza combatte il progetto.

Delahunty replica molto vivamente e finisce col ritirare il *bill*.

FRANCIA

Si legge nel *Journal Officiel* del 26:

Si è sparsa ieri a Parigi la voce che l'onorevole signor Schneider aveva rassegnato nelle mani dell'Imperatore le sue funzioni di presidente del Corpo legislativo. Questa voce non era priva di fondamento, ma alla lettura della risposta di S. M., il signor Schneider ha ritirato la sua dimissione.

Pubblichiamo la lettera del signor presidente e la risposta dell'Imperatore:

« Parigi, 21 giugno 1869.

« *Sire*,

« Per servire Vostra Maestà non ho mai tenuto conto delle mie convenienze personali nè dei miei interessi; ma l'Imperatore comprenderà, io spero, ch'io mi preoccupi davvantaggio dei sentimenti di dignità e che io consideri come un dovere di non lasciar indebolire nelle mie mani l'autorità morale sì necessaria al presidente d'un gran Corpo.

« La nomina in questo momento del signor barone Jérôme David a grande ufficiale della Legion d'onore mi parrebbe avere questo risultato; ella implica d'altronde nelle circostanze attuali un significato che mi obbliga a pregare l'Imperatore di accettare la mia dimissione dall'alta funzione che egli s'era degnato di conferirmi.

« Sono col più profondo rispetto

« Sire

« Di Vostra Maestà

« *Umilissimo e obbedientissimo Servo e Suddito fedele*

« SCHNEIDER. »

Campo di Châlons, 24 giugno 1869.

Mio caro signor Schneider,

« Io non posso accettare la dimissione che m'offrite colla vostra lettera del 21 che non ho ricevuto che ieri.

« Nel momento in cui vi dava una novella prova della mia fiducia e stima per i servigi eminenti che avete reso al paese ed al mio governo, non poteva cadermi in mente di compiere un atto che potesse recar offesa alla vostra dignità, nè d'indebolire l'autorità morale che vi è necessaria come presidente del Corpo legislativo.

« La promozione al grado di grande ufficiale della Legion d'onore del signor barone Jérôme David, non ha in fatti nessuno dei caratteri che voi le attribuite; ella è la giusta ricompensa d'una carriera onorevolmente compiuta o la realizzazione d'una promessa, fatta l'anno scorso, e di cui, credo, voi avevate conoscenza.

« Io non potrei poi ammettere che questa nomina avesse nell'opinione pubblica il significato che voi sembrate temere.

« La politica del mio governo si manifesta abbastanza chiaramente per evitare ogni equivoco. Dopo come avanti le elezioni esso continuerà l'opera intrapresa: la conciliazione di un potere forte con istituzioni sinceramente liberali.

« Io conto sul vostro attaccamento che m'aiuterete a compiere questa missione.

« Credete, mio caro signor Schneider, alla mia sincera amicizia.

« NAPOLEONE. »

RUSSIA

Scrivono da Pietroburgo, 15 giugno:

Il granduca Nicola è di ritorno dal suo viaggio nel Caucaso ed ha ripreso il comando delle guardie che in questo momento si trovano riunite nel campo di Krasncezelo. L'Imperatore, che oggi si trova in perfetta salute, ha fatto la ispezione della divisione di fanteria che farà il servizio di guarnigione a Pietroburgo, durante l'assenza delle guardie.

Si parla di stabilire, oltre ai campi già esistenti presso Mosca, Varsavia, Kiew, Odessa, ecc., un campo permanente in Volinnia, fra Brest-Litowsky e Berditchew. La nostra frontiera occidentale è pressochè senza difesa. A ciò vuolsi pensare tanto più in quanto che è stato proposto dal Comitato della Camera dei deputati in Vienna, di condurre una ferrovia da Przemysl per Stry e Stanislaw verso la frontiera russa ad Hussiatin; un'altra da Hemkacs per Stry e Leopoli, ed una terza per Eperias e Tornow. Ciò prova vieppiù il bisogno urgente così per riguardi strategici come commerciali della linea da Brest a Berditchew Kiew, e si stupisce solo che essa non sia ancora approvata definitivamente fino al dì d'oggi. Gli studii su questa linea furono fatti dietro le indicazioni del Ministro di Guerra, il generale Milutine.

L'imperatore ha visitato venerdì scorso la flotta stazionata a Cronstadt. Accompagnavano S. M il granduca Cesarevisch, l'ammiraglio granduca Costantino, i due granduchi Wladimiro ed Alexis, il gerente del Ministero della Marina, signor Krabbe, ed altri distinti personaggi. Fu visitata dapprima la fregata *Dmitry-*

Donskoy, ove si eseguirono con rara precisione difficilissime manovre. In appresso l'imperatore si compiacque di posare la prima pietra del nuovo dock, enorme fabbricato che non potrà essere condotto a termine se non nel 1873. Esso sarà lungo 500 piedi, largo 70, ed alto da 27 a 30 piedi, e costerà circa due milioni di rubli. Più di 700 operai vi lavorano costantemente.

Non è però soltanto da questo lato che si promuovono fra di noi le nuove ed utili imprese. Anche le opere di beneficenza ed i rispettivi edifizi si vanno man mano moltiplicando. Avremo tra non molto in Pietroburgo una nuova casa di maternità, che sarà sotto il patronato speciale della granduchessa Cesarewina. Il Comitato di fondazione si compone di signore dell'alta nostra aristocrazia, fra le quali le principesse Bariatinsk Gagarine, Troubetzkoy, Wiassemsky, le contesse Schérémetiew ed altre. Il nuovo stabilimento che si aprirà sul Wassily-Ostrow e nel vecchio Pietroburgo, verrà fornito di 1000 letti e vi si uniranno una scuola d'ostetricia per 50 allieve ed un dispensatorio per le donne ammalate. Così potranno trovare un asilo quelle povere donne, che, stante l'insufficienza degli ospedali di maternità già esistenti, si trovavano in gran numero prive delle cure necessarie in un momento in cui e la loro vita e quella dei loro figliuoli versano in maggiore pericolo.

VARIETÀ

Delle manifatture inglesi.

I documenti stampati e distribuiti in Inghilterra d'ordine del parlamento nel corso del passato maggio sullo stato delle manifatture meritano una speciale attenzione.

Eccone i principali risultati morali e statistici.

È noto a quanti reclami desse luogo da molti anni l'abuso del lavoro dei fanciulli nelle fabbriche. I *bills* del 1833, 1834, 1845, 1860 e 1861 cominciarono a portarvi rimedio, e dietro quello del 1864 più di 800,000 fanciulli furono assoggettati ad ispezione.

Gli atti del 15 e 21 agosto 1867 dovuti alla iniziativa del conte Derby estesero ad 1,500,000 persone di più i benefizii della protezione e della sorveglianza e vi fecero partecipare le giovani ragazze e le donne non lasciandone fuori che gli operai in età superiore ai 18 anni.

Oltre a queste prescrizioni speciali, la legge del 1867 autorizza il segretario di Stato dell'interno a prendere, circa gli ispettori e le officine di manifatture, quelle misure amministrative che egli credesse convenienti per migliorare e rendere più efficaci le disposizioni dei *bills* adottati dal parlamento. Queste disposizioni determinarono che i fanciulli disotto degli otto anni non possano in nessun caso venire impiegati, che quelli i quali non abbiano raggiunta tale età debbano andare ogni giorno alla scuola per parecchie ore, e che i fanciulli e le operaie debbano non lavorare la domenica ed avere un'altra mezza giornata di vacanza nel corso della settimana.

All'oggetto di centralizzare il servizio di esame, i tre regni vennero divisi in due ispettorati generali. Uno affidato al signor Backer, comprende le contee inglesi dell'Ovest, il paese di Galles e l'Irlanda. L'altro affidato al signor Redgrave comprende la città di Londra, il resto dell'Inghilterra e la Scozia. I due ispettori generali hanno ai loro ordini un numero sufficiente di sottoispettori.

Quasi dappertutto le giornate sono di dieci ad undici ore di lavoro, non compreso il tempo delle refezioni. Il cominciamento e la fine delle giornate variano secondo le stagioni; ma terminano generalmente a sei ore di sera nella state ed alle otto di sera nell'inverno.

Talune industrie della metropoli e di alcune grandi città, come Sheffield formarono oggetto di regolamenti speciali. Di questo numero sono le officine tipografiche che stampano giornali durante la notte.

In alcune fabbriche, le donne che hanno bambini sono autorizzate a non cominciare il loro lavoro che alle nove ore e nelle manifatture di tabacco il lavoro notturno è quasi proibito come malsano. Allorquando i giovani da sedici a diciotto anni sono ammessi a lavorare quindici ore in un giorno, la cosa non può farsi più di una volta per settimana ed essi sono tutti registrati dai sottoispettori e visitati da un medico.

Nel distretto del signor Backer che comprende Birmingham, Nottingham, Bristol, Manchester e Liverpool, 6178 stabilimenti, nei quali trovansi impiegati 346,636 operai, sono retti dalle prescrizioni del *bill* delle manifatture del 1867. Questo ispettore generale, nella sua relazione, pubblica dei curiosi particolari sulla filatura e tessitura del cotone. Il perfezionamento delle macchine ha diminuito del 2 per 100 e nulla più il numero degli operai, mentre che in sette anni i salari degli operai conservati crebbe del 27 per 100.

La produzione del cotone in America non è proporzionata al consumo, e la domanda di cotone indiano o di altre parti cresce ogni giorno. Le fabbriche di zolfini, di pipe e di vasellami lasciano invece gli operai in una condizione deplorevole. Il signor Baker richiama su questo argomento la severa attenzione del ministro dell'interno.

Il signor Redgrave nella sua relazione mostra l'aumento successivo del numero delle manifatture assoggettate alla ispezione per comando del Parlamento. L'atto del 1867 è già applicato a più che metà degli stabilimenti compresi nel territorio della ispezione: 7590 sopra 15,062.

Sotto un aspetto arido, queste cifre mettono in luce un insegnamento salutare. Esse fanno fede degli sforzi di tutti i gabinetti che si sono succeduti per rendere progressivamente migliore la condizione della parte più interessante delle classi operaie.

Ma ai benefizi della legislazione, agli atti del Governo, giustizia vuole che si aggiunga l'abnegazione e la generosità di semplici privati e di talune società.

Al nome di Peabody che ha dati alla città di Londra 30 milioni per la fondazione di ospizi, di scuole, di istituti agricoli, devesi aggiungere quello di miss Burdett Coutts che ha fatto testè costruire a sue spese, al prezzo di 5 milioni, nel quartiere così indigente di Bethnal, un mercato, delle scuole e delle officine per donne.

È nota l'azione benefica del Comitato di emigrazione diretto dal marchese Townshend. Un altro membro della Camera dei Pari, lord Shaftesbury, consacra le sue cure alle *ragged schools* frequentate da più di 32,000 allievi, istruiti da 4419 maestri, di cui 1000 soltanto ricevono stipendio, mentre tutti gli altri prestano il loro ufficio gratuitamente. Queste scuole hanno 110 Casse di risparmio dove si possono deporre anche cinque soli centesimi, e con una somma tanto minima i 28,672 deponenti, nel corso dell'anno passato hanno economizzati sui loro salari franchi 260,100. I quali risultati sono tanto più notevoli, in quanto le popolazioni miserabili delle grandi città sono molto più corrotte di quelle delle campagne.

A questo proposito si è notato che nelle due contee capitali comparisce per delitto davanti al magistrato un giovane per ogni 694 abitanti, laddove nelle 23 contee rurali il rapporto non è che di 1 a 1947.

Altri donatori si rivolgono a classi più elevate. Il signor Slade, morto recentemente, ha legati 875,000 franchi alle Università di Londra, Cambridge ed Oxford, perchè vi sieno fondate e mantenute tre cattedre destinate a propagare il gusto e lo studio delle belle arti. Il testatore ha incaricato il presidente dell'Accademia Regia, il rettore dell'Università di Londra ed il suo amico personale signor Wollaston Franks, del Museo britannico, della esecuzione delle sue ultime volontà.

Questi legati, così diversi in apparenza, concorrono tutti allo stesso scopo, quello che tutti gli statisti e tutti gli spiriti illuminati d'Inghilterra desiderano raggiungere: il miglioramento fisico e morale delle popolazioni.

(*Journal Officiel*)

NOTIZIE VARIE

Questa mattina, giusta il pio desiderio di Sua Maestà, nella Reale Cappella del Palazzo Pitti si cominciò un Triduo per implorare dal Cielo la guarigione di S. A. R. la Duchessa di Aosta.

— Leggesi nella *Gazzetta dell'Emilia* del 27:

La scossa di terremoto che si fece sentire tanto fortemente a Bologna venerdì scorso, senza però che si avessero a lamentare disgrazie, è stata assai più forte in alcune località del territorio montano della provincia. A Vergato, a Marzabotto, alla Zocca, a Caprara e parrocchie vicine, la scossa fu così forte, che alcune casipole rovinarono, con perdita di persone.

Presso Vergato due individui rimasero morti sotto le macerie, e altri due fortemente contusi in altra località. Ignoriamo per ora più precisi particolari.

A Firenze la scossa fu sentita alle ore 3 e 20 pom., a Parma pure, ma non molto forte.

— E il *Monitore di Bologna* ha da Casio Castello:

Alle tre pom. di ieri l'altro 25 corr. una forte scossa di terremoto susseguita da altre due più leggere in direzione N-S., causava non lievi danni nel Castello di Casio, comune di Casio Casola, atterrando da sette camini; diversi tratti di muri esterni, di case, e parte dell'antichissima torre comunale.

Nessuna disgrazia si ha a lamentare.

— La Classe di scienze fisiche e matematiche della R. Accademia delle Scienze di Torino, nella sua seduta del 20 giugno ha udita la lettura dei seguenti lavori:

1. « Delle macchine dinamo-magneto-elettriche »; studio del socio prof. cav. Codazza. Si pubblicherà negli Atti.

2. « Descrizione di oggetti appartenenti all'epoca preistorica dell'uomo, rinvenuti in Piemonte »; del socio prof. cav. Gastaldi. Verrà inserta nel corpo dei volumi accademici

3. « Dinamometri ed ergometri »; memoria del socio comm. Richelmy. Verrà inserta negli Atti.

4. « Minerali italiani analizzati nel laboratorio della Scuola di chimica docimastica, presso la scuola di applicazione per gli ingegneri in Torino »; con introduzione del socio prof Sobrero. Si pubblicherà negli Atti.

5. « Sulla media aritmetica nel calcolo delle compensazioni »; lavoro del prof. Alessandro Dorna, presentato dal socio prof. Genocchi. Verrà pubblicato negli Atti.

6. « Una osservazione del signor Manuelli, prof nell'Istituto tecnico di Reggio in Emilia »; comunicazione del socio cav. Govi.

« Di un nuovo manometro, destinato a misurare le minime variazioni di tensione del gas »; nota dello stesso socio cav. Govi. Queste comunicazioni si inseriranno negli Atti.

7. « Sulla determinazione delle formole mineralogiche di alcuni carbonati romboedrici misti »; memoria del dott. Alfonso Cossa, prof. in Udine. Memoria presentata dal socio comm. Sella. Si inserirà negli Atti.

In questa medesima adunanza, il socio comm. Sella, a nome di una Commissione accademica di cui egli era relatore, lesse il giudizio sopra un lavoro presentato all'Accademia, pel concorso ad un premio di L. 2000, stabilito per un lavoro che contenesse uno studio accurato geologico e geognostico dei terreni solfiferi della Sicilia. Il lavoro portante l'epigrafe *Quel che vedesti scrivi*, esaminato dai commissarii fu trovato lodevole per ogni lato, e pienamente rispondente al proposto quesito; onde la Accademia accolse con voto unanime le conclusioni della Commissione, che propose si aggiudicasse il premio all'autore del medesimo. Apertasi la scheda suggellata che accompagnava la memoria, si lesse dal presidente il nome dell'ingegnere delle miniere, Sebastiano Mottura da Villafranca di Piemonte, a cui pertanto si dichiarò devoluto il premio di L. 2000 di cui è discorso. La relazione dei commissarii, giudici del concorso, verrà pubblicata negli Atti della Accademia.

L'Accademico Segretario aggiunto
A. Sobrero.

— Il *Giornale di Napoli* del 22 annunzia che sono aspettati in quella città gli allievi della Scuola d'applicazione degli ingegneri di Milano, i quali vanno a visitare i lavori della ferrovia Napoli-Benevento-Foggia.

Accompagnati dal loro direttore commendatore Brioschi e da alcuni professori, saranno in tutto 90 persone.

— La ferrovia del Pacifico che, attraverso al continente americano, congiunge il Grande Oceano all'Atlantico, ha suscitato un progetto ancor più grandioso. Il capitano Eyler in una memoria, pubblicata ora colla stampa per deliberazione della Camera dei Comuni, propone di stabilire una comunicazione ferroviaria dall'Inghilterra alle Indie.

Per un *tunnel* sottomarino od un ponte sospeso la locomotiva attraverserebbe la Manica, proseguirebbe per le linee già in gran parte costrutte fino a Costantinopoli; un ponte sul Bosforo la tragitterebbe in Asia, donde per l'Asia Minore, e girando il Golfo Persico, raggiungerebbe le Indie. Sarà un meraviglioso viaggio.... pei nostri nipoti.

— Annunziasi la morte del capitano inglese Sturt, che fu uno dei primi esploratori dell'Australia interna e lo scopritore del più grande corso d'acqua di quel continente, il fiume Darling. In seguito ad una spedizione nell'Australia centrale, dalla quale il Governo coloniale gli aveva affidato il comando, Sturt divenne cieco. Egli è morto nell'ospizio di Cheltenham, del quale era pensionario.

— Una quarantina di pubblicisti della Svezia, della Norvegia, della Danimarca e della Finlandia tennero testè un congresso a Gotenborgo. L'assemblea incaricò una Commissione, composta di cinque membri, di elaborare un progetto di legislazione completa sulla stampa, e di convocare un nuovo congresso nel 1871 a Stocolma, al quale saranno invitati tutti i giornalisti dei regni scandinavi. L'assemblea decise inoltre la creazione di una cassa di pensioni pei giornalisti.

— L'amministrazione del Bureau Veritas di Parigi ha pubblicato il quinto suo bollettino marittimo dell'anno 1869.

Questo Bollettino accerta che il numero delle navi perdute totalmente durante il mese di maggio ultimo è salito a 190, cioè 87 navi inglesi, 25 americane, 16 francesi, 14 tedesche del Nord, 10 norvegiane, 9 olandesi, 5 italiane e altre 24 di bandiere diverse. In questo totale sono compresi 13 vapori, 14 navi condannate, 25 navi supposte perdute corpo e beni in seguito a mancanza di notizie.

Il numero delle navi perdute in maggio era: pel 1866 di 230; pel 1867 di 182; e pel 1868 di 171.

REGIA PREFETTURA
DELLA PROVINCIA DI MOLISE.

Concorso *a posti semigratuiti governativi presso il Convitto Nazionale di Campobasso.*

Avviso.

Vista la deliberazione del Consiglio scolastico provinciale 11 giugno 1869 e visto il regolamento approvato col R. decreto 4 aprile 1869, n° 4997,

Si fa noto quanto segue;

Col giorno 16 agosto prossimo (lunedì) alle ore 7 antimeridiane presso il R. Liceo ginnasiale Mario Pagano in Campobasso si apriranno gli esami di concorso a num. 3 posti semigratuiti governativi, i quali si renderanno vacanti al cominciare del p. v. anno scolastico 1869-70 e sono da conferirsi a giovani di ristretta fortuna, che godono i diritti di cittadinanza, che abbiano compiuto gli studii elementari e non oltrepassino il dodicesimo anno di età nel tempo del concorso.

Al requisito dell'età è fatta eccezione soltanto pei giovani già alunni del convitto per cui concorrono o di altro parimente governativo.

I vincitori del concorso avranno diritto a godere nel convitto nazionale del posto durante tutto il corso degli studii secondarii.

Per essere ammessi al concorso, ogni candidato deve presentare al Rettore del convitto nazionale entro il giorno 20 luglio prossimo:

1° Una istanza scritta di propria mano con dichiarazione della classe di studii che frequentò nel corso dell'anno.

2° La fede legale di nascita.

3° Un attestato di moralità lasciatogli dalla potestà municipale o da quella dell'Istituto da cui proviene.

4° Un attestato autentico degli studi fatti.

5° L'attestato di aver subito l'innesto vaccino o sofferto il vaiuolo, d'essere sano e scevro d'infermità schifose o stimate appiccaticcie.

6° Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre e lo stesso candidato possiede. Ogni frode in tali documenti sarà punita coll'esclusione dal concorso, o con la perdita del posto quando sia stato già conferito.

Campobasso, addì 18 giugno 1869.

Il R. Provveditore agli Studi Ricciardi. — *Il Prefetto* Cammarota.

SOCIETÀ REALE DI NAPOLI.
ACCADEMIA DI SCIENZE MORALI E POLITICHE.

Concorso per il premio del 1869.

La Reale Accademia di scienze morali e politiche di Napoli darà un premio alla miglior memoria sul seguente tema:

Socrate, secondo Senofonte, Platone ed Aristotele.

Il concorso è aperto agli scrittori di qualsiasi nazione.

Le memorie debbono essere scritte o in italiano, o in latino, o in francese, senza nome dell'autore, e distinte con un motto il quale dovrà essere ripetuto sopra una scheda suggellata che conterrà il nome dell'autore.

Il premio sarà di lire italiane mille dugento.

La memoria premiata sarà pubblicata negli Atti dell'Accademia, e l'autore avrà diritto a dugento esemplari della medesima, rimanendo salvo il suo diritto di proprietà letteraria.

Le memorie debbono essere inviate al segretario della R. Accademia di scienze morali e politiche in Napoli, la quale risiede nella R. Università.

Il termine dell'esibizione è il 30 giugno 1870.

Il Segretario Enrico Pessina. — *Il Presidente* M. Baldacchini.

REALE ACCADEMIA DI MEDICINA DI TORINO
Premio Riberi — 3° *Concorso.*

La Reale Accademia di medicina di Torino conferirà nel 1871 il premio triennale Riberi di L. 20,000 all'autore dell'opera, stampata o manoscritta nel triennio 1868-69-70, o della scoperta fatta in detto tempo, la quale opera o scoperta sarà per essa giudicata avere meglio contribuito al progresso ed al vantaggio della scienza medica.

Le opere dovranno essere scritte in *italiano*, o *latino*, o *francese*; le traduzioni da altre lingue dovranno essere accompagnate dall'originale.

Le opere dovranno essere presentate all'Accademia, franche di ogni spesa, a tutto il 31 dicembre 1870.

Gli autori che vorranno celare il loro nome, dovranno scriverlo in una scheda suggellata, secondo gli usi accademici

NB. — Gli autori sono invitati a segnalare all'Accademia i punti più importanti delle loro opere.

Torino, 1° agosto 1868.

Il Presidente: Bonacossa.
Il Segretario: G. Rizzetti.

DIARIO

Il telegrafo annunzia che il ricevimento avvenuto ieri a Beauvais delle LL. MM. l'Imperatore e l'Imperatrice dei Francesi fu splendido.

L'Imperatore nel rispondere al sindaco di Beauvais fece un'allusione chiarissima ai torbidi che hanno recentemente inquietata la Francia ed alla loro impotenza. S. M. si congratulò dei progressi dell'agricoltura e delle industrie ed espresse la certezza che l'ordine mantenuto per 17 anni non sarà mai profondamente turbato.

Il *Journal Officiel* pubblica e noi riferiamo in altra parte la lettera colla quale il presidente del Corpo legislativo signor Schneider esibì le sue dimissioni dall'alta carica che occupa, a motivo della promozione del signor Girolamo David al grado di grande ufficiale della Legion d'onore.

Nello stesso foglio si legge la lettera imperiale, datata dal campo di Châlons, indirizzata al signor Schneider ed in seguito alla quale egli ritirò la chiesta dimissione. Talchè è ridotto a nulla un incidente del quale si era menato scalpore infinito.

La proposta del signor Guillery relativa all'abolizione compiuta dell'arresto personale, già approvata dalla Camera belga dei rappresentanti, venne respinta il 25 corrente dall'altro ramo del parlamento di Bruxelles.

Il Senato preferì adottare la controproposta del signor Barbanson diretta ad abolire l'arresto personale in materia commerciale e contro i forestieri.

La reiezione della proposta Guillery avvenne con 30 voti contro 24 ed una astensione.

La *Wiener Zeitung* pubblica tre rescritti imperiali uno al cancelliere conte Beust, l'altro al conte Taaffe presidente del ministero cisleitano e il terzo al conte Andrassy presidente del ministero ungherese mediante i quali le delegazioni dell'Impero sono convocate a Vienna il giorno 11 del prossimo luglio.

Il signor Stang, presidente del Consiglio di Norvegia, ha chiusa, il 21 giugno, la sessione legislativa dello storthing di Cristiania.

Il foglio ufficiale di Vienna annunzia che S. M. la regina di Portogallo il 25 si trovava a Stoccarda e che si aspettava d'ora in ora notizia della sua partenza alla volta di Baden. Il visconte di Santa Guiteria rappresentante del Portogallo presso la Corte viennese era andato ad incontrare l'augusta viaggiatrice.

Bollettino dello stato di salute di S. A. R. la Duchessa d'Aosta:

Spezia, 28 giugno 1869, ore 8 15 ant.

Notte tranquilla; sonno di alcune ore. Febbre mite. Subdelirio quasi cessato. Miglioramento considerevole.

Bruno — Giovannetti.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Bruxelles, 28.

L'*Echo*, rettificando le asserzioni dell'*Indépendance Belge*, dice che bisogna diffidare delle voci relative alla Commissione franco-belga; soggiunge che le trattative continuano con uno spirito assai conciliativo.

Nuova York, 27.

Ottocento uomini sotto il comando del colonnello Ryan sfuggirono alla vigilanza delle autorità e sono partiti ieri sera per Cuba.

Il Ministro spagnuolo a Washington dichiarò al Ministro degli affari esteri che domanderebbe i suoi passaporti se all'inviato degli insorti cubani signor Lemus venisse accordata un'udienza ufficiale.

Brest, 27.

Le comunicazioni col *Great Eastern* sono eccellenti.

Parigi, 27.

Il ricevimento dell'Imperatore a Beauvais fu splendido. Vi assistevano 100,000 forestieri.

Parigi, 28.

Leggesi nel *Journal Officiel*:

L'Imperatore, rispondendo al *maire* di Beauvais, disse che era lieto di venire a constatare i progressi dell'agricoltura e delle industrie, che essi sono dovuti in gran parte all'ordine mantenuto da 17 anni e che quest'ordine, si può essere certi, non sarà mai profondamente turbato.

Rispondendo al vescovo, l'Imperatore disse che egli accoglieva sempre con deferenza gli indirizzi dei vescovi, i quali gli tengono sempre un linguaggio di pietà e non cessano di ricordare le sante dottrine, e che, se le sue preghiere fossero esaudite, la religione sarebbe onorata, il popolo felice e la Francia grande e prosperosa.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 27 giugno 1869, ore 1 pom.

Il tempo è stato piovoso nella sera passata, e temporalesco a Moncalieri. Il barometro è stazionario; venti deboli e variabili, mare calmo. Il barometro si è alzato di 2 a 3 mm. nel nord-ovest della Francia; qui invece è sceso di 2 mm. nella mattina.

Sono probabili dei piccoli temporali locali.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 27 giugno 1869.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 755 7	mm 753,7	mm 753,7
Termometro centigrado	22,5	30,0	22 5
Umidità relativa	75,0	40 0	60,0
Stato del cielo	sereno e nuvoli	sereno e nuvoli	sereno
Vento direzione / forza	SO debole	NO moderato	NO debole

Temperatura massima . . . . + 30,5
Temperatura minima . . . . + 18,5
Pioggia nelle 24 ore . . . . mm. 1,8

SPETTACOLI D'OGGI

POLITEAMA FIORENTINO — Rappresentazione dell'opera: *Pipelet.* — Ballo: *Rebecca.*

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Compagnia Dondini e Soci rappresenta: *La figlia unica.*

ARENA GOLDONI, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Buonamici rappresenta: *Annalena Malatesta.*

Francesco Barberis, *gerente.*

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 28 *giugno* 1869)

VALORI	Valore nominale	Contanti L	Contanti D	Fine corr. L	Fine corr. D	Fine prossimo L	Fine prossimo D	Nominale
Rendita italiana 5 0/0 . . . . god. 1 genn. 1870		»	»	56 20	56 17	»	»	»
Rendita italiana 3 0/0 . . . . . . » 1 aprile 1868		»	»	35 60	35 50	»	»	»
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0 lib. 1 aprile 1868		»	»	79 50	79 45	»	»	»
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0 »		»	»	»	»	»	»	84 75
Az. Regia coint. Tab. (carta) . . »	500	629 1/2	629 »	630	629 1/2	»	»	»
Obb. 6 0/0 Regia Tab. 1868 Titoli provv. (oro) trattabile in carta » 1 genn. 1869	560	»	»	451 1/4	451 »	»	»	»
Imprestito Ferriere 5 0/0 . . . . » 1 luglio 1868	840	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10 » id.	480	»	»	»	»	»	»	»
Azioni della Banca Naz. Toscana » 1 genn. 1869	1000	»	»	»	»	»	»	1750
Dette Banca Naz. Regno d'Italia » 1 genn. 1869	1000	»	»	»	»	»	»	1910
Cassa di sconto Toscana in sott. »	250	»	»	»	»	»	»	»
Banca di Credito italiano . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni del Credito Mobil. ital. »								
Obbl. Tabacco 5 0/0 . . . . »	1000	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle SS. FF. Romane. . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane) . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom. »	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle ant. SS. FF. Livor. » 1 luglio 1868	420	»	»	»	»	»	»	220
Obblig. 3 0/0 delle suddette CD » id.	500	»	»	»	»	»	»	178
Dette . . . . »	420	»	»	»	»	»	»	»
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar. »	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni SS. FF. Meridionali . . . » 1 genn. 1869	500	»	»	307 3/4	307 1/2	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle dette. . . . . . » 1 aprile 1868	500	»	»	»	»	»	»	168
Obb. dem. 5 0/0 in s. comp. di 11 » id.	506	»	»	»	»	»	»	435
Dette in serie non comp. . »	505	»	»	»	»	»	»	»
Dette in serie picc . . . . . »	505	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele* » id.	500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale 5 0/0 . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Detto in sottoscrizione. . . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Detto liberate . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale di Napoli »	150	»	»	»	»	»	»	»
Detto di Siena . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
5 0/0 italiano in piccoli pezzi . . » 1 luglio 1868		»	»	»	»	»	»	56 1/4
3 0/0 idem . . . . » 1 aprile 1868		»	»	»	»	»	»	36
Imprestito Nazion. piccoli pezzi »		»	»	»	»	»	»	81
Nuovo impr. della città di Firenze in oro 1 aprile	250	»	»	»	»	»	»	187
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0/0 . . .	500	385	»	»	»	»	»	»

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra . . . a vista			
dto.	30			Trieste.	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	25 88	25 85
Roma	30			Vienna.	30			Parigi . . . a vista		103 40	103 30
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte . . .	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam . . .	90			Marsiglia.	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro. . .		20 63	
								Sconto Banca 0/0			

PREZZI FATTI

5 0/0 56 17 1/2 - 20 - 22 1/2 fine corr. — Impr. naz. 79 50 f. c. — Azioni Regia 629, 629 1/2, 630 cont., 630 f. c. — Az. SS. FF. Merid. 307 1/2, 308 f. c.

Prezzi di compensazione: Rend. 5 0/0 56 20; Impr. naz. 79 50; Azioni tabacco 630; Obbl. dette 451; Az. Banca Toscana 1750; Dette Banca naz. 1910; Az. Merid. 307; Obbl. dette 168; Obbl. dem. 435.

Il sindaco: A. Mortera.

Avviso. 1684

Il sottoscritto sindaco della comunità di Campagnatico, provincia di Grosseto, rende noto esser rimasta vacante la condotta medico-chirurgica di Civitella Marittima in detta comunità, cui è annesso l'annuo stipendio di lire mille seicento ottanta, e con gli obblighi che appresso:

1. Prestarsi gratuitamente al disimpegno delle cure mediche ed operazioni chirurgiche a riguardo di tutti li abitanti della condotta medesima, e forestieri di passaggio nel comune, visitare i giovani compresi nella leva militare, e i militari tanto in permesso che di transito pel comune.

2. Sostituire il titolare di Casal di Pari, in caso di legittima assenza o malattia.

3. Trasferirsi a fare il servizio medico-chirurgico del paese di Paganico alternativamente con il medico-chirurgo e col chirurgo di Campagnatico, ed in ogni mese di servizio fare le gite in quel paese di lunedì, giovedì e sabato di ciascuna settimana, trattenendosi almeno due ore per attendere notizie sulla esistenza dei malati.

4. Prestarsi gratuitamente per i consulti richiesti dai malati o respettivi curanti del comune, col solo obbligo per parte dei richiedenti di somministrargli la cavalcatura.

5. Inoculare gratuitamente nel perimetro della condotta e in Paganico, in tempo di suo turno, il *virus* vaccino.

6. Avrà diritto alla cavalcatura che dovrà essergli somministrata dai richiedenti per le visite in campagna, come pure nei casi straordinari che venisse richiesto a Paganico e suo circondario fuori dei giorni come sopra determinati.

7. In caso di assenza dalla condotta per diporto o per interessi dovrà farsi supplire da altro medico-chirurgo a sue spese.

8. Rilascierà gratuitamente tutti i certificati che gli saranno richiesti dagli abitanti della condotta di Civitella e Paganico destinati a servire per l'esenzione dal servizio militare, o a qualunque altro uso.

9. In caso di renunzia all'impiego dovrà dare due mesi di tempo al comune per provvedere al servizio.

Invita perciò tutti coloro che volessero concorrere al posto suddetto a far pervenire a questo uffizio comunale franche di posta e scritte in carta da bollo da centesimi cinquanta le loro istanze corredate delle due matricole medica e chirurgica e di qualunque altro documento entro un mese dal giorno della inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del presente avviso.

Lì 24 giugno 1869.

Il Sindaco FERDINANDO PIERAZZI. — *Il Segretario comunale* Not. G FANTOZZI.

Avviso. 1683

Il sottoscritto sindaco della comunità di Campagnatico, provincia di Grosseto rende noto esser rimasta vacante la condotta medico-chirurgica di Pari in detta comune, cui è annesso l'annuo stipendio di lire mille seicento ottanta, e con gli obblighi che appresso:

1. Prestarsi gratuitamente al disimpegno delle cure mediche ed operazioni chirurgiche a riguardo di tutti li abitanti della condotta medesima e forestieri di passaggio, e visitare i giovani compresi nella leva militare e i militari tanto in permesso che transitanti pel comune, col solo diritto di cavalcatura da somministrarsi dai richiedenti per le visite in campagna.

2. Sostituire il titolare di Casal di Pari in caso di legittima assenza o malattia.

3. Prestarsi gratuitamente per i consulti richiesti dai malati o respettivi curanti del comune col solo obbligo per parte dei richiedenti di somministrargli la cavalcatura.

4. Inoculare gratuitamente nel perimetro nella condotta il *virus* vaccino.

5. In caso di assenza dalla condotta per diporto o per interessi, dovrà farsi supplire da altro medico-chirurgo a sue spese.

6. Rilascierà gratuitamente tutti i certificati che gli saranno richiesti dagli abitanti della condotta destinati a servire per l'esenzione del servizio militare o a qualunque altro uso.

7. In caso di renunzia all'impiego dovrà dare due mesi di tempo al comune per provvedere al servizio.

Invita perciò tutti coloro che volessero concorrere al posto suddetto a far pervenire a questo uffizio comunale franche di posta e scritte in carta bollata da centesimi cinquanta, le loro istanze corredate delle due matricole medica e chirurgica e di qualunque altro documento, entro un mese dal giorno della inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del presente avviso.

Lì 24 giugno 1869.

Il Sindaco FERDINANDO PIERAZZI. — *Il Segretario comunale* Not. G. FANTOZZI.

CANALE CAVOUR

Il Sindacato ha l'onore di avvertire i portatori d'obbligazioni non che i creditori chirografari che per mandato avutone dal Governo italiano ed in seguito alle intelligenze prese coi nuovi amministratori della Società nominati dagli azionisti, il pagamento del semestre interessi scadente il 30 giugno 1869, avrà luogo come infra;

1° Nella somma di L. 15 per ogni obbligazione statutaria.

2° Nella somma di L. 75 per ogni obbligazione settennale.

3° Nell'ammontare del 3 per 100 sul capitale dei crediti chirografari liquidati, che saranno dopo l'approvazione definitiva del concordato convertiti in un numero equivalente d'obbligazioni, calcolate a L. 500.

Questo pagamento previsto dal concordato proposto ed approvato nell'assemblea generale degli azionisti del 30 novembre ultimo e dell'assemblea dei creditori del 9 dicembre successivo, avrà la sua esecuzione anche in pendenza dell'approvazione del concordato medesimo, ritenuto che qualora questo, per causa qualsiasi, non avesse esecuzione, il pagamento suddetto dovrà aversi quale anticipazione agli interessati in istato d'unione.

I pagamenti saranno fatti sulla presentazione (che dovrà aver luogo tre giorni prima) delle cartelle, con che queste portino le firme del segretario generale della Società signor Barnato, di due amministratori non che del Regio Commissario, a mente degli articoli 10 e 25 degli statuti della Società; ed ai creditori del debito fluttuante, sulla presentazione (a farsi pure tre giorni innanzi) del certificato di ammissione al passivo del fallimento e sulla sola parte capitale dei rispettivi crediti verificati e giurati.

I pagamenti saranno fatti a Torino dal Banco di Sconto e Sete, e pei creditori esteri:

A Parigi, dalla Società Anonima del Credito Lionese;

Ed a Londra, 7, Crosby square.

Detti pagamenti avranno luogo a Londra ed a Parigi dal 1° sino al 31 luglio prossimo. Da quest'epoca in poi i pagamenti medesimi saranno su dette piazze differiti sino al principiare del semestre successivo, rimanendo tuttavia concentrati a Torino.

Nel caso che il concordato non venisse definitivamente approvato, si darà carico negli ulteriori riparti ai creditori esteri dell'aggio e delle provvigioni per i pagamenti loro fatti a Londra ed a Parigi.

In saldo dell'imposta di ricchezza mobile pel semestre scaduto il 31 dicembre 1868 come pure pel semestre al 30 giugno 1869, conformemente alla legge italiana sarà fatta la seguente ritenuta:

L. 2 44 sul vaglia delle obbligazioni statutarie.

L. 12 16 sul vaglia delle obbligazioni settennali.

E infine L. 16 22 per 100 sull'ammontare degli interessi sui crediti chirografari.

Torino, 25 giugno 1869.

1701 — *I Sindaci* BIANCHINI — PLEZZA — VERGA.

Avviso.

Si rende noto che nei giorni 27 settembre p. v., 18 ottobre ed 8 novembre successivi, alle ore 10 antim., sarà tenuta in questa Piazza dei Signori pubblica asta esecutiva ad istanza di Francesco Sancassani ed a pregiudizio di Antonio Tortella del dipinto sottodescritto, ritenuto dai periti giudiziali Pasquini dottor Carlo e Giulio Sartori in consonanza col giudizio dei professori Carlo Blaas di Vienna ed Enrico Stoll, e dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, per l'originale di Raffaello Sanzio d'Urbino che esisteva nella chiesa di Santa Maria del Popolo in Roma, e trasportato poi a Loreto scomparve di là all'epoca napoleonica, stimato lire 90,000.

Condizioni.

I.

Al primo e secondo incanto non sarà deliberato che a prezzo superiore od almeno eguale alla stima, e al terzo incanto verrà venduto a qualunque prezzo in valuta legale.

II.

Che ogni offerente all'asta debba depositare previamente un decimo del valore di stima, eccettuato da tale condizione l'esecutante Francesco Sancassani.

III.

Che il prezzo di delibera dovrà esser depositato presso la civica Cassa di Risparmio in Verona, i di cui libretti all'investita del 4 per 100 saranno depositati nella cassa forte di questo tribunale entro otto giorni dall'intimazione del decreto evasivo il protocollo d'asta.

IV.

L'intero prezzo di delibera verrà depositato da qualunque offerente all'asta, fosse pure l'esecutante Sancassani, nei modi di cui nel precedente articolo III.

V.

Fino all'adempimento delle condizioni d'asta il dipinto resterà nelle mani del depositario sig. Marco Grego, sotto la già assunte responsabilità, e non sarà consegnato al deliberatario che dopo intimato il decreto d'aggiudicazione in proprietà e dietro ingiunzione del giudice.

VI.

Nel caso il deliberatario non adempisse con tutta puntualità le condizioni d'asta, potrà essere a tutto di lui rischio e pericolo chiesto da ogni interessato un reincanto a qualunque prezzo senza ascolto di parte.

Descrizione dell'oggetto da subastarsi.

Il quadro è dipinto in tela, foderato, dell'altezza di centimetri 117 1/2, e della larghezza di centimetri 92 1/4. Esso rappresenta a figure quasi al vero la Vergine in atto di sollevare un velo dal Bambino che giace ignudo sopra una drapperia, e poggia la testa sopra di un origliere in bianco; dietro della Vergine ed in ombra giace San Giuseppe; il fondo del quadro rappresenta alla destra della Madonna una cortina e padiglione. Il quadro si ritrova in uno stato di lodevole conservazione.

Lo che si inserisca per tre volte nella gazzetta *L'Adige* ed in quella ufficiale del Regno d'Italia, e si affigga nei soliti luoghi, libero all'esecutato di provvedere a sue spese per una più estesa pubblicazione.

Il cav. reggente BOLDRIN.

Dal Regio tribunale provinciale.

Verona, 9 giugno 1869.

1670 — VERONESE, dirett

Avviso di smarrimento.

Pasqualina Latronico ha perduto le cartelle N. 10 della serie N. 5908, e N. 37 della serie 2302 dell'Imprestito della città di Milano. All'estrazione dette cartelle non saranno rimborsate ad altri che alla detta Latronico.

Taranto, li 14 giugno 1869. 1628

Avviso d'asta.

Alla pubblica udienza che dal tribunale civile di Grosseto sarà tenuta in Scansano il 20 luglio 1869 alle ore dieci, avrà luogo l'incanto per la vendita dei fondi dal signor Tommaso Papi espropriati in danno del signor Francesco Rossetti, possidente domiciliato a Massa Marittima consistenti:

1 In una casa a tre piani posta in Massa Marittima in via Moncini rappresentata al campione del comune di detta città dalle particelle di num. 202, 593 della sezione *F* per il prezzo ridotto dai precedenti dibassi di L. 3142,92;

2. Altra casa posta come sopra in via Curtatone, rappresentata al detto campione dalla particella di n. 249 di detta sezione *F*, per il prezzo ridotto dai precedenti dibassi di lire 6054,91;

3 Porzione di casa a tre piani posta come sopra in via Curtatone rappresentata al detto campione dalla particella di n. 613 di detta sezione *F* per il prezzo ridotto dai precedenti dibassi di L. 1584,93;

4. Un fabbricato ad uso di stalla, e rimessa posto come sopra in via Ximenes rappresentato al detto campione dalle particelle di n. 6 3 di detta sezione *F* per il prezzo ridotto dai precedenti dibassi di L 878,74;

5. Un tenimento seminativo, ed olivato posto nei pressi di Massa Marittima in contrada S. Luce rappresentato al detto campione dalle particelle di num. 47, 48, 33, 34, 44, 303 di detta sezione *F* per il prezzo ridotto dai precedenti dibassi di lire 5859,46.

La vendita si effettuerà in lotti separati alle condizioni del bando venale del 17 febbraio 1869.

Fatto li 18 giugno 1869.

1703 — Dott. ISIDORO FERRINI, proc.

Avviso d'asta.

Alla pubblica udienza che dal tribunale civile di Grosseto sarà tenuta in Scansano la mattina del dì venti luglio 1869 alle ore dieci, avrà luogo l'incanto per la vendita dei fondi da Luigi Lotti espropriati in danno di Giovanni, Paolo, Settimio, Pietro, e Giuseppe, e Vincenzo del fu Gaetano Picchianti consistenti:

1. Un fabbricato situato in Massa Marittima nella piazzetta dei Tre Mori descritto al campione del comune di detta città dalla particella di n. 631 della sezione *F* per il prezzo ridotto dai precedenti dibassi di L. 1585,85;

2. Altri due piani soprastanti al detto fabbricato per il prezzo ridotto dai precedenti dibassi di L. 1952,46;

3. Altro fabbricato a tre piani situato come sopra rappresentato al detto campione dalle particelle di numero 654, 667, 707 di detta sezione *F* per il prezzo ridotto dai precedenti dibassi di L. 2427,84.

La vendita avrà luogo in lotti separati, ed alle condizioni del bando venale nella cancelleria del detto tribunale esistente.

Fatto li 18 giugno 1869.

1704 — Dott. ISIDORO FERRINI, proc.

Estratto. 1661

Il signor Cesare Brazzini del fu Vincenzo, possidente domiciliato in Firenze, al seguito di espropriazione per pubblica utilità ha ceduto e trasferito alla comunità di Firenze con contratto pubblico del dì diciotto giugno mille ottocento sessantanove, rogato dal notaro Alessandro Morelli, residente a Firenze, e da registrarsi entro l'epoca prescritta dalla legge gli appresso beni:

Due appezzamenti di terreno della estensione superficiaria in ambedue di metri quadri duecento trentasei e centimetri ventisette, fronteggianti in tutta la loro lunghezza la via Vittorio Emanuele fuori la Porta a S. Gallo, facenti parte di un tenimento colonico e cinti in tutta la loro lunghezza da muri a retta ed in parte a vela. — Un muro a vela con portone coperto da tettoia a bilancia che serve da accesso alla casa colonica ed al podere ed altro muro che è lato di facciata di uno stanzone da magazzino. Ai quali immobili confinano: 1° via Vittorio Emanuele, 2° casa colonica della Pieve di Santo Stefano in Pane, 3° terreni residuali Brazzini, e 4° fabbricato Brazzini, salvo se altri ecc., e sono rappresentati *al catasto del comune di Firenze* (già Pellegrino) in sezione G dalle particelle 596, 598, 600, 601, 605 in parte tutte.

La detta cessione, rilascio *et quatenus* vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo concordato di lire mille dugento sessantasei e centesimi novanta, che dovrà essere pagato dalla comunità di Firenze insieme coi frutti al cinque per cento dal dì della stipulazione del detto contratto al signor Cesare Brazzini, salva la prova della libertà del fondo espropriato, decorsi che sieno trenta giorni da quello della inserzione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per i fini ed effetti voluti dall'articolo 54 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359

Firenze, li 22 giugno 1869.

ALESSANDRO MORELLI, notaro.

Estratto di sentenza.

Il tribunale civile e correzionale di Firenze (prima sezione civile), ff. di tribunale di commercio, ha proferita la seguente sentenza:

Nella causa fra i signori Leodegardo Brugisser ed Emilio Bacciotti, negozianti domiciliati a Firenze, già sindaci al fallimento di Antonio Gozzini, e Antonio Gozzini, negoziante domiciliato a Firenze, e la Banca d'Italia - Dufresne, fratelli - Galli Giovan Battista - Orsini Aurelio - Vannucci Amerigo - Cassa di Sconto - Bonenfant P. e C di Firenze - Bowley e Bristow, domiciliati in Londra, rappresentati da Fenzi - Banco di Napoli - Banca di Credito - Laruccia, C. F, domiciliati in Firenze - Francia Angiolo - Serrati Pietro - Gozzini Teresa vedova Simoni - Masson Stefano - Borelli Vincenzio - Deacon e Morisson, domiciliati in Londra, rappresentati da Ramacci Luigi - David Levi - Bigalli Lorenzo - Consigli Francesco - Cerbai Carolina - Beni Giuseppe, tutti domiciliati a Firenze - Bellini Cherubina - Sorbi Violante, domiciliati a S. Martino alla Palma - Baroncelli Angiolo - Ballerini Emilio - Ballerini Serafino - Colzi Leopoldo - Bastrelli Agostino - Benelli Emilio, tutti di S. Angiolo a Lecore - Bossoli Andrea, di Sesto - Carmignani Leopoldo, di Sesto - Parigi Gaetano, di Sesto - Banchelli Giuseppe - Giachetti Pietro, di Sesto - Giachetti Agostino, di Sesto - Buricchi Cammillo e Pratesi Jacopo, di Carmignano - Chiari Alduino, Firenze - Petrioli David, della Certosa - Cecchi Ersilio, di Brozzi - Casaglia Lodovico - Pelacani Giovanni e Ridi Orsola; dell'Impruneta - Armellini Pietro, dell'Impruneta - Capigatti Emilio, di Signa - Manetti Lorenzo - Cambi Giuseppe - Cambi Luigi, della Lastra a Signa - Nunzi Federigo, delle Filigare - Biagiotti Antonio, di Campi, e Malinconi Massimiliano, di S. Piero a Ponti - Cecchi Leonardo, idem - Pratesi Giovan Domenico - Donnini Cherubino, di Bacchereto - Colosi Vincenzo - Bonciani Agostino, di Castel Fiorentino - Orlandini Giuseppe, Pieve a Settimo - Fenzi vedova Teresa, Empoli - Baldanzi Anastasio, Tizzana - Luti Giovanni, Comeana - Del Soldato Luigi, Prato - Tesi Ferdinando, Borgo S Lorenzo - Borelli Luigi, Montroppoli - Pancani Paolo, Signa - Pugi Giuseppe, S Angiolo, convenuti.

Omissis, etc.

Previa la dichiarazione di contumacia dei convenuti, ad eccezione della Banca di Credito, Banco di Napoli e Cassa di Sconto, già presentati in giudizio, autorizza i signori Bacciotti e Brugisser, sindaci al fallimento Gozzini, ad intervenire nello stipulato, nel quale la Cassa di risparmio pagherà il prezzo dello stabile da essa comprato, già di proprietà del detto signor Gozzini, e a prestare il loro consenso affinchè sia radiata la iscrizione ipotecaria accesa alla Conservazione delle ipoteche di Firenze a favore della massa dei creditori del fallimento nel dì 7 febbraio 1868, vol. 234, art. 193, per la somma di lire 50,000, a condizione però che di detto prezzo ascendente a lire 112,000, essa Cassa compratrice, dopo aver dimessi gli altri creditori ipotecarii accollatisi, il resto rimanga presso di sè per esser pagato ai creditori del fallimento, non ancora soddisfatti del reparto loro promesso, dietro semplice ricevuta e senza responsabilità di detta cassa.

Dichiara le spese del presente giudizio, che liquida in lire trecento, da prelevarsi dal prezzo suddetto, salvo a rimborsare essi attori quelle fatte dai convenuti presenti al giudizio.

Ordina che la presente, meno per le spese, si esegua provvisoriamente non ostante qualsiasi gravame e senza cauzione. Nomina l'usciere signor Eugenio Mori acciò proceda alla notificazione della presente sentenza ai contumaci negli stessi modi praticati per le citazioni fatte in questo giudizio.

Così deliberato in Camera di consiglio, li dieci giugno 1869 - P. Puccioni.

Dott. Petrucci - cav. Pomodoro, estensore - F. Giusti, vice canc.

La presente sentenza è stata letta dal sottoscritto a forma di legge questo dì 10 giugno 1869.

F. Giusti, vice canc.

Registrata a Firenze li 21 giugno 1869, n. 28, foglio 89, n. 4339, con lire cinque e cent. 50 da G. B. Giani.

Il cancelliere Seb. Magnelli.

Per copia conforme

Dott. Luigi Luti.

L'usciere delegato

1695 — EUGENIO MORI.

Avviso. 1694

Si deduce a notizia di chiunque possa avervi interesse che all'incanto tenuto alla pubblica udienza del tribunale civile e correzionale di Firenze nella mattina del ventidue giugno andante per la vendita dei beni subastati a danno del signor Giuseppe Poggi sulle istanze del signor Giuseppe Vestri in più e distinti lotti, si resero provvisoriamente aggiudicatari i seguenti individui come appresso:

Del 1° lotto il signor Domenico Billi per lire diecimila cento.

Del 2° lotto il signor Giuseppe Vestri per lire undicimila settecento, e

Del 3° lotto il signor Antonio Giuntini per lire quattordicimila trecento.

E che il termine per l'aumento del sesto scade il dì sette luglio prossimo.

Descrizione dei beni:

Lotto 1°

Una casa di esclusiva proprietà del debitore, posta in questa città, lungo il marciapiede della via del Prato, segnata di n. 1291, composta di piano terreno, con cantina e due piani superiori, rappresentata al catasto della comunità di Firenze in sezione E dalla particella di num. 2072, articolo di stima 1229, con rendita imponibile di lire 218 42.

2° lotto

Una casa parimente di esclusiva proprietà Poggi contigua alla suddetta, segnata di num 15, 17, composta di piano terreno con cantine e due piani superiori, rappresentata come sopra in sezione E dalla particella di n. 2073, articolo di stima 1230, con rendita imponibile di lire 227.

3° lotto

Una casa parimente di esclusiva proprietà Poggi, contigua alla precedente, segnata di n. 13, composta di piano terreno con cantine e due piani superiori, rappresentata come sopra in sezione E dalle particelle di n. 2074, 2075, articoli di stima 1231, 1232, con rendita imponibile di lire 274 25.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze.

Li 25 giugno 1869.

SEB. MAGNELLI, canc.

Estratto. 1660

Il signor marchese Carlo del fu Giacinto Viviani Della-Robbia, possidente domiciliato in Firenze, al seguito di espropriazione per pubblica utilità per la costruzione del piazzale Michelangelo, ha ceduto, trasferito e venduto alla comunità di Firenze con pubblico contratto del dì 18 giugno 1869, rogato dal notaro Alessandro Morelli, residente in Firenze, e da registrarsi entro l'epoca prescritta dalla legge, i seguenti beni:

Porzione di un appezzamento di terreno di cultura a salvatico, posto sull'alto della collina del Monte alle Croci, fiancheggiante in parte il lato di levante della chiesa di detto nome, ed in parte un'ala del fabbricato ad essa annesso, rappresentato al catasto del comune di Firenze (già Bagno a Ripoli) in sezione A dalla particella 1291 in parte, articolo di stima 948, con rendita imponibile approssimativamente ratizzata di toscane lire 7 37, pari ad italiane lire 6 19, cui confinano: 1° e 2° comune di Firenze, 3° Frullini, 4° Viviani Della-Robbia con residui dell'appezzamento in discorso, salvo se altri ecc.

La detta cessione, rilascio *et quatenus* vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo concordato di lire duemila novecento novantanove e centesimi ventiquattro (L. 2999 24) che dovrà esser pagata dalla comunità di Firenze insieme ai frutti al cinque per cento dal dì 18 giugno 1869 al signor marchese Carlo Viviani Della-Robbia, salva la prova della libertà degli stabili espropriati, decorsi che sieno trenta giorni da quello della inserzione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per i fini ed effetti voluti dall'art. 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Li 22 giugno 1869.

ALESSANDRO MORELLI, notaro.

Avviso d'asta.

Alla pubblica udienza che dal tribunale civile di Grosseto sarà tenuta in Scansano la mattina del dì 20 luglio 1869 avrà luogo l'incanto per la vendita degli appresso fondi dall'illustrissima Deputazione del Monte non Vacabile dei Paschi di Siena espropriati in danno di Giuseppe Rossi, possidente domiciliato all'Isola del Giglio, consistenti:

1. In un fabbricato nel Giglio, per L. 683 74.

2. Una stanza nel Giglio, per L. 62 57.

3. Una cantina nel Giglio, per lire 136 62.

4. Altra cantina nel Giglio, per lire 75 38.

5. Un tenimento seminativo in detta Isola, per L 32 16.

6. Altro tenimento lavorativo posto come sopra, lire 15 16.

7. Altro tenimento seminativo come sopra, per lire 31 18.

8. Altro tenimento lavorativo come sopra, per L. 7 05.

9. Altro tenimento seminativo come sopra, per L. 5 01.

10. Altro tenimento seminativo come sopra, per L. 83 80.

11. Altro tenimento vitato posto come sopra, per L. 77 96.

12. Un orto posto come sopra, per L. 249 34.

13. Un tenimento boschivo posto come sopra, per L. 30 58.

14. Un tenimento seminativo come sopra, per L. 10 64.

15. Un tenimento nudo, posto come sopra, per L. 11 81.

16. Un tenimento seminativo posto come sopra, per L. 12 40.

17. Altro tenimento seminativo, per L. 8 70.

18. Altro tenimento seminativo, per L. 319 84.

19. Altro tenimento seminativo, per L. 315 70.

20. Altro tenimento seminativo posto come sopra, per L. 43 57.

21. Altro tenimento seminativo posto come sopra, per L. 14 80.

22. Altro tenimento seminativo posto come sopra, per L. 16 02.

23. Altro tenimento seminativo posto come sopra, per L. 60 22.

24. Un tenimento macchioso posto come sopra, per L. 44 03.

25. Altro tenimento macchioso posto come sopra, per L. 22 04.

26. Un tenimento vitato posto come sopra, per L. 246 92.

27. Altro tenimento seminativo posto come sopra, per L. 53 92.

28. Altro tenimento seminativo posto come sopra, per L. 185 58.

29. Un tenimento seminativo posto come sopra, per L. 95 45.

30. Un orto posto come sopra, per L. 120 99.

31. Un tenimento sterile, per L. 1 95.

32. Un tenimento vitato posto come sopra, per L. 75 44.

33. Un orto, per L. 9 72.

34. Un tenimento seminativo posto come sopra, per L. 15 72.

35 Un tenimento seminativo posto come sopra, per L. 15 70.

36. Una vigna posta come sopra, per L. 184 03.

37. Un tenimento seminativo posto come sopra, per L. 46 17.

38. Un tenimento macchioso, per L. 25 27.

39. Un molino, per L. 9 63.

I prezzi sopraccitati sono al netto dei subiti dibassi.

I fondi sono posti e situati nell'Isola del Giglio, comune di detto luogo, sono rappresentati al campione del detto comune dalle particelle di num 2788, 2785, 2786, 2787 della sezione B, 105, 1016, 1117, 1118 della sezione A, 2796, 2871, 2774, 2775, 2778, 2779, 2780 della sezione B, 1297 della sezione C, 593 della sezione D, 585 della sezione H, 586 della sezione L. 1072 della sezione H, 1074 della sezione I, 107, 108 della sezione I, 1833, 1884, 1886, 1887, 1888 della sezione K, 106 sezione I, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895 sezione K, sono descritti nel bando venale di vendita e verranno esposti in vendita in lotti separati alle condizioni di che nel detto bando.

Fatto li 19 giugno 1869.

1702 — Dott. ISIDORO FERRINI, proc.

Estratto

Del pubblico istrumento de' 19 giugno 1869, rogato Ferd. Golini e registrato a Firenze il 21 detto, R. 26, *numero* 2741.

Con questo istrumento i signori Cesare Baldini e Niccola Nannetti, cambiando la loro ditta sociale Cesare Baldini e C nell'altra Baldini e Nannetti, hanno proseguito e proseguono il loro commercio di chincaglie e mercerie, con facoltà di tenere anche un deposito di mercanzie per vendersi per conto di terzi, nella taberna situata in questa città in via dei Tavolini. Collettiva è la firma, gestione, direzione e rappresentanza nella società che avrà vita per dieci anni a partire dal 1° luglio prossimo.

1678 — Dott. DANTE PREZZINER, proc.

Omologazione di concordato.

Con sentenza proferita dal tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio, sotto dì 23 giugno stante, è stato omologato il concordato stipulato dalla fallita ditta Giuseppe Redi e C., ed il di lei rappresentante è stato dichiarato scusabile.

Firenze, 25 giugno 1869.

1679 — Dott. DANTE PREZZINER, proc.

Prestito Nazionale 1866.

La Direzione compartimentale di imposte dirette, catasto, pesi e misure in Pisa, inerendo alle istanze avanzate per parte del commendatore signor Felice Guglielmi domiciliato a Civitavecchia.

Visto il disposto dell'articolo 11 del Regio decreto 8 settembre 1866, n. 3201,

Notifica pubblicamente:

Essere stato denunziato lo smarrimento della ricevuta provvisoria di numero 128 a saldo della quota di prestito nazionale assegnata al commendatore Guglielmi nel comune di Orbetello, per la somma nominale di lire trecento.

La presente 1ª pubblicazione viene fatta a forma e per gli effetti voluti dallo articolo 11 del Regio decreto 8 settembre 1866, n. 3201, con dichiarazione che trascorso un mese dalla data della terza pubblicazione senza che venga presentata opposizione a questo uffcio o a quello dello agente della riscossione delle imposte dirette in Orbetello, sarà ordinata la libera consegna al sig. Guglielmi di un titolo definitivo del prestito suddetto, per nominali L. 300.

Li 13 giugno 1869.

1691 — *Il Direttore*: A. CALINDRI.

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA.